SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 settembre 2016**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40/L

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 luglio 2016, n. **172**.

Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, che prevede che il progetto relativo ad operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale sia approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sotto il profilo tecnico-economico, e poi trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione definitiva;

Visto l'articolo 5-*bis*, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, ai sensi del quale il progetto di dragaggio deve basarsi su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Visto che l'articolo 5-*bis*, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, adotti con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5-*bis*;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed, in particolare, l'articolo 1, che pone l'obiettivo di proteggere, rafforzare e migliorare l'ambiente acquatico;

Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, ed in particolare l'articolo 4, comma 3 riferimento ai criteri di definizione dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sui rifiuti, che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 80, comma 1, lettera *s)*, che individua tra i compiti di rilievo nazionale in materia di inquinamento delle acque l'autorizzazione agli scarichi in mare da parte di navi e aeromobili;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 109, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la definizione di modalità tecniche ed i criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;

Visto l'articolo 252, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Visto il decreto 7 novembre 2008 recante «Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Acquisito il formale concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, reso con nota n. 0018553 del 9 maggio 2016;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016, nonché il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016;

Vista la nota n. 12837 del 13 giugno 2016, con cui è stata resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il presente decreto:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 5-*bis*, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il presente decreto disciplina le modalità e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, anche al fine del reimpiego dei materiali dragati ovvero per gli utilizzi di cui al comma 2 del medesimo articolo 5-*bis*.

2. Tutte le operazioni di dragaggio, inclusa la movimentazione del sedimento, il trasporto, la collocazione finale secondo le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, devono essere realizzate secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente circostante, ed in particolare escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali interessate e delle loro utilità, nonché eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale.

3. Le operazioni di deposito, trasporto e trattamento del materiale che non rispetta i requisiti di qualità stabiliti per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 5-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84 restano soggette al regime dei rifiuti di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il presente decreto non si applica alle operazioni inerenti i materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, destinati ad essere gestiti al di fuori di detti siti. Tali operazioni sono autorizzate nel rispetto delle modalità discendenti dall'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sito di interesse nazionale: sito oggetto di interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) area portuale: struttura naturale o artificiale, posta sul litorale in grado di fornire protezione da avverse condizioni meteo e di consentire l'approdo e l'ormeggio a imbarcazioni, il carico/scarico merci e l'imbarco/sbarco di persone;

c) area marino costiera: area compresa tra la linea di costa, ovvero la zona di interfaccia o di transizione tra terra e mare, che può presentare forme e dinamiche diverse, non prestandosi per definizione a rigidi confini spaziali, e il limite della perimetrazione del sito di interesse nazionale;

d) corpo idrico di provenienza: elemento distinto e significativo di acque superficiali e relativi fondali di un bacino artificiale, di un fiume o canale o parte di essi nonché di ambienti di transizione o di aree marino costiere, posti in sito di interesse nazionale e dal quale provengono i materiali dragati;

e) reimpiego: immissione o refluimento dei materiali dragati nell'ambito del corpo idrico di provenienza anche al fine di rifacimento degli arenili, per la formazione di terreni costieri, per il miglioramento dello stato dei fondali attraverso attività di *capping* o per il riempimento di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento ovvero impieghi a terra o in aree con falda naturalmente salinizzata;

f) deposito temporaneo: temporaneo stoccaggio dei materiali dragati in strutture appositamente create nella zona di intervento ed autorizzate con provvedimento dell'autorità competente in cui sono indicate le specifiche prescrizioni tecniche atte a garantire il corretto contenimento del materiale e la durata che, ai sensi l'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 non può eccedere il periodo massimo di trenta mesi.

Art. 3.

Progetto di dragaggio

1. Ai fini di non pregiudicare le operazioni di bonifica del sito di interesse nazionale, il progetto di dragaggio, presentato ai sensi dell'articolo 5-*bis* comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve contenere:

a) i risultati della caratterizzazione dell'area da dragare, e ove necessario, i risultati della caratterizzazione del sito di reimpiego;

b) l'individuazione dell'area da dragare mediante l'indicazione delle coordinate geografiche dei vertici che compongono l'area nel sistema di riferimento WGS84;

c) le metodologie prescelte per l'intero processo di gestione del sedimento dragato o delle singole frazioni dello stesso, dal dragaggio fino alla collocazione o riutilizzo finali, secondo le indicazioni dell'allegato A al presente decreto, ed il relativo cronoprogramma delle attività;

d) i metodi e le misure previste per la mitigazione degli effetti attesi derivanti dalle modalità operative e gestionali prescelte, secondo le indicazioni dell'allegato A al presente decreto;

e) il piano di monitoraggio previsto per l'intero processo di movimentazione e gestione del sedimento, secondo le indicazioni dell'allegato A al presente decreto;

f) le modalità di verifica dei fondali dragati;

g) il progetto di realizzazione di eventuali casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento destinate ad accogliere il sedimento dragato o le singole frazioni dello stesso;

h) le modalità di gestione dei sedimenti dragati a terra secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2. Nel caso in cui la Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 consideri che il progetto di dragaggio vada assoggettato a valutazione di impatto ambientale, il termine di 30 giorni di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, è interrotto nelle more della presentazione dello studio di impatto ambientale da parte del proponente e del completamento della procedura di VIA da parte dell'autorità competente, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa vigente.

3. La documentazione è depositata su supporto informatico, contestualmente, presso gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I predetti Ministeri hanno la facoltà di chiedere un'integrazione della documentazione, una verifica della sussistenza dei requisiti o un approfondimento d'indagine al proponente o, una richiesta di parere agli enti e agenzie deputati al monitoraggio ambientale e sanitario. In tale caso il termine di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, é interrotto nelle more della trasmissione, entro il termine fissato dalla richiesta e non oltre 30 giorni, dalle relative integrazioni o pareri.

4. Ai fini del reimpiego dei sedimenti dragati e per la relativa autorizzazione all'utilizzo degli stessi in ambiente marino o terrestre, e fatte salve le eventuali competenze delle regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può convocare un apposito tavolo tecnico per la valutazione del progetto e delle documentazioni integrative pervenute, finalizzato all'esame congiunto degli aspetti ambientali con le autorità ed agenzie ambientali competenti in materia.

Art. 4.

Modalità di reimpiego dei materiali dragati

1. Ai fini del reimpiego dei materiali dragati nell'ambito del corpo idrico di provenienza e per la relativa autorizzazione all'utilizzo degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il progetto di dragaggio individua:

a) l'idoneità dei sedimenti a essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di *capping*;

b) l'idoneità dei sedimenti ad essere impiegati a terra o in aree con falda naturalmente salinizzata;

c) l'idoneità dei sedimenti ad essere refluiti in strutture di contenimento.

Art. 5.

Forme di pubblicità

1. Al fine di garantire idonea forma di pubblicità al procedimento di cui ai precedenti articoli, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il decreto di approvazione è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Le caratterizzazioni dei fondali in aree diverse da quelle portuali, e comunque interne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale, realizzate con criteri analoghi a quelli riportati nell'allegato A del decreto ministeriale 7 novembre 2008 e verificate dall'ARPA territorialmente competente restano valide e efficaci ai fini di cui all'articolo 2 purché realizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 15 luglio 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2808

ALLEGATO *A*

MODALITÀ E NORME TECNICHE PER I DRAGAGGI DEI MATERIALI

1. Ambito di applicazione.

Le modalità e le norme tecniche contenute nel presente allegato si applicano ai progetti di dragaggio dei sedimenti marini di aree portuali e marino - costiere incluse nelle perimetrazioni dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della corretta esecuzione delle attività di dragaggio e trasporto per la collocazione del materiale dragato.

2. Gestione ambientale del processo di movimentazione dei sedimenti.

I sedimenti dragati all'interno di aree portuali e marino - costiere incluse nella perimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), devono essere preliminarmente caratterizzati sulla base di metodologie e criteri stabiliti dall'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. In esito a tale caratterizzazione possono risultare possibili una o più delle modalità di gestione di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Le scelte progettuali, effettuate in conformità di quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto, possono essere adottate in funzione delle caratteristiche e peculiarità delle aree oggetto d'intervento ed anche sulla base di modelli matematici adeguatamente implementati in grado di prevedere, per i diversi scenari ipotizzati, il comportamento del sedimento movimentato in ambiente acquatico e i processi di dispersione e/o diffusione della contaminazione eventualmente presente. I risultati di tali modelli, ove applicati, devono costituire parte integrante del progetto di dragaggio di cui all'articolo 3 del presente decreto.

3. Dragaggio del materiale.

3.1. Dragaggio convenzionale.

La rimozione del sedimento dai fondali marini può avvenire principalmente mediante draghe convenzionali di tipo «meccanico» o «idraulico» o, più raramente, con sistemi di dragaggio «idrodinamico».

Le draghe meccaniche di tipo convenzionale (draghe a secchie, a benna o a cucchiaio, a benna mordente o a grappo) utilizzano una strumentazione meccanica per lo scavo ed il sollevamento del materiale. Le draghe idrauliche di tipo convenzionale (draghe aspiranti stazionarie con o senza disgregatore, draghe aspiranti semoventi con pozzo di carico) sollevano ed allontanano idraulicamente, mediante pompaggio, il materiale smosso (miscela di sedimento e acqua). Il dragaggio idrodinamico consiste nel «disturbare» ovvero sollevare, con forze meccaniche o idrauliche, il sedimento che, a seconda della tecnologia di dragaggio prescelta, viene semplicemente trasportato via dalle correnti (tecniche di agitazione), ad opera della forza di gravità (tecniche d'impiego di getti d'acqua sotto pressione) o grazie ad una spinta meccanica fornita dal sistema dragante (tecniche di aratura).

Numerosi sono i potenziali effetti del dragaggio sull'ecosistema marino-costiero, principalmente connessi con l'aumento della torbidità delle acque e la dispersione, ovvero diffusione delle sostanze contaminanti presenti nei sedimenti: alterazione dell'equilibrio ecosistemico ovvero produttivo di ecosistemi sensibili, compromissione di usi legittimi del mare, biomagnificazione degli inquinanti nella catena trofica.

3.2. Dragaggio ambientale.

Rispetto al dragaggio convenzionale, il dragaggio di tipo «ambientale» utilizza le migliori tecnologie disponibili integrate con opportune misure di mitigazione degli effetti sull'ecosistema.

Il dragaggio «ambientale» deve soddisfare i seguenti requisiti:

misure per ridurre al minimo la risospensione dei sedimenti e dell'incremento della torbidità;

La testa dragante deve essere progettata e successivamente manovrata in modo tale da ridurre il disturbo al sedimento e la conseguente formazione di una nube di torbida. Devono inoltre essere adottati opportuni accorgimenti per la fase di sollevamento del materiale.

della Misure per prevenire la perdita di materiale (*Spill*);

La testa dragante e, nel caso specifico di un dragaggio di tipo idraulico, la pompa di aspirazione, devono essere dimensionate in modo appropriato e manovrate opportunamente affinché tutto il materiale tagliato o smosso dalla testa dragante sia poi allontanato, evitando la perdita di sedimento e la successiva dispersione dello stesso. Devono inoltre essere adottati opportuni accorgimenti per la fase di sollevamento del materiale.

della Misure per ottimizzare la densità del materiale dragato, in relazione alla sua destinazione finale;

Il processo di dragaggio deve minimizzare la quantità d'acqua rimossa insieme al sedimento. A tal fine, in funzione della tipologia di dragaggio, il sistema dragante deve consentire il monitoraggio (e l'adattamento) in tempo reale di parametri quali: posizione della testa dragante rispetto al fondale, volume dragato, portata di aspirazione, densità del fango di dragaggio, velocità di avanzamento o rotazione, grado di riempimento delle benne/secchie.

misure per garantire un'elevata precisione nel posizionamento e accuratezza del profilo di scavo;

In funzione della qualità dei sedimenti e delle opzioni di gestione, il sistema di dragaggio e in particolare la testa dragante possono essere dotati di un sistema di posizionamento a elevata precisione, in modo da realizzare un monitoraggio in tempo reale del profilo di scavo, attraverso il confronto con un accurato modello digitalizzato del fondale costruito sulla base di una dettagliata batimetria dell'area d'intervento e dei risultati della campagna di caratterizzazione. La precisione richiesta deve essere coerente con l'accuratezza della caratterizzazione svolta.

Le draghe di tipo «ambientale» possono essere:

a) ottenute da draghe convenzionali mediante l'adozione di opportuni accorgimenti costruttivi e operativi, mirati principalmente all'automazione del processo di dragaggio e del suo controllo, ad impedire le perdite di materiale in colonna d'acqua (incapsulamento della catenaria delle draghe a secchie, sistemi di chiusura delle benne) ed a minimizzare l'aggiunta di acqua al materiale dragato e la produzione di torbidità (sistema di degassificazione, overflow controllato o ricircolo dell'overflow nelle draghe aspiranti refluenti con pozzo di carico, etc.);

b) appositamente costruite per la rimozione selettiva, accurata e sicura di sedimenti altamente contaminati.

3.3. Scelta della tecnologia di dragaggio.

La scelta tra il dragaggio convenzionale e quello «ambientale» deve essere effettuata in funzione dei valori di riferimento per i sedimenti elaborati su base sito-specifica, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e approvati dalla Conferenza di Servizi nonché dei potenziali effetti sull'ecosistema marino-costiero, con particolare attenzione a biocenosi sensibili ed usi legittimi del mare.

La selezione della tecnologia di dragaggio si deve basare sui seguenti fattori:

caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche del sedimento da dragare, definite sulla base della caratterizzazione (*cfr.* par. 2);

caratteristiche morfologiche ed idrodinamiche dell'area di dragaggio;

obiettivi del progetto;

presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette;

specifiche opzioni di gestione per il materiale dragato;

risultati dell'applicazione di eventuali modelli matematici, adeguatamente implementati, in grado di prevedere, per i diversi scenari ipotizzati, il comportamento del sedimento risospeso durante le attività di dragaggio e i processi di dispersione e/o diffusione della contaminazione eventualmente presente.

Qualunque tipologia di draga venga prescelta, è indispensabile la presenza a bordo di strumentazione ido-

nea al controllo in tempo reale dell'efficacia delle modalità esecutive applicate e dell'evoluzione dell'intervento, e che i mezzi utilizzati non costituiscano di per sé una fonte di contaminazione per l'ambiente circostante.

In particolare, nel caso di selezione di sistemi di rimozione meccanica di tipo «ambientale» deve essere previsto: la regolazione del grado di riempimento della benna (o delle secchie); l'adozione di una velocità adeguata di lavoro; la chiusura ermetica della benna; in funzione della qualità dei sedimenti, la presenza a bordo di dispositivi per il lavaggio dei mezzi d'opera.

Nel caso di selezione di sistemi di rimozione idraulica di tipo «ambientale» deve essere previsto: la regolazione della portata di aspirazione e della velocità di avanzamento della testa dragante; in funzione della qualità dei sedimenti, sistemi di ricircolo delle acque di trasporto.

Preliminarmente all'avvio delle attività di rimozione dei sedimenti, deve essere effettuata una ricognizione al fine di individuare e rimuovere eventuali ordigni bellici e trovanti di varia natura, escludendo alterazioni significative e misurabili delle risorse naturali interessate.

4. Trasporto del materiale dragato.

Le operazioni di trasporto di sedimenti dragati in aree portuali e marino-costiere incluse nella perimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale devono avvenire secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo dispersioni e rilasci accidentali di materiale.

Il trasporto del materiale dragato può avvenire mediante tubazioni, bette o direttamente utilizzando il sistema dragante, se dotato di pozzo di carico, o con una combinazione di queste modalità.

Nel caso in cui venga selezionato il trasporto mediante betta o direttamente per mezzo del sistema dragante dotato di pozzo di carico, devono essere adottate tutte le accortezze al fine prevenire o ridurre al minimo la perdita di materiale durante il tragitto, tra cui: il controllo, anche automatizzato, dell'effettiva chiusura delle porte di scarico; la copertura del carico; la limitazione del grado di riempimento, adottando un adeguato franco di sicurezza.

Nel caso in cui venga selezionato il trasporto mediante tubazioni, deve essere eseguita la regolare manutenzione delle stesse e verificata accuratamente l'assenza di perdite di materiale lungo il percorso. Deve essere valutata la fattibilità dell'adozione di sistemi di ricircolo delle acque di trasporto.

Nel caso di adozione di combinazioni di sistemi di trasporto differenti, deve essere previsto un controllo su tutte le fasi di passaggio da un sistema all'altro.

5. Collocazione del materiale dragato.

Ogni fase di collocazione del materiale dragato o delle sue singole frazioni, che avviene nel rispetto dell'art. 5-*bis*, comma 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 deve essere condotta secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale.

La compatibilità ambientale degli specifici interventi deve essere valutata alla luce di tutti gli elementi informativi acquisiti ed in relazione alle particolari modalità operative prescelte.

La scelta delle modalità di gestione dei sedimenti, effettuata tra le possibili soluzioni risultanti a seguito delle operazioni di caratterizzazione, deve avvenire secondo criteri che privilegino l'utilizzo degli stessi ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2 lettera *a)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (ad esempio, ricostruzione di strutture naturali, opere di difesa costiera) ovvero interventi di valorizzazione ambientale (ad esempio, creazione e/o ripristino di habitat, mantenimento del bilancio sedimentario, strutture ricreative), in un'ottica di gestione integrata.

Di seguito sono riportate le modalità e le norme tecniche ai fini della tutela ambientale per le seguenti collocazioni del sedimento:

ripascimento di spiaggia emersa ovvero sommersa, formazione di terreni costieri, immersione nel corpo idrico di provenienza e miglioramento di fondali tramite *capping*;

collocazione a terra (per invio a discarica autorizzata, riutilizzo a terra o invio ad impianto di trattamento per successivo riutilizzo secondo le opzioni di gestione previste);

refluimento all'interno di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento poste in ambito costiero.

5.1 Ripascimento di spiaggia emersa e/o sommersa, formazione di terreni costieri, immersione nel corpo idrico di provenienza e miglioramento di fondali tramite *capping*.

Ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *a)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il materiale dragato può essere utilizzato per:

a) ripascimento di spiaggia emersa ovvero sommersa e formazione di terreni costieri per interventi di protezione e/o gestione della costa e di valorizzazione ambientale;

b) immissione o refluimento nel corpo idrico di provenienza per: ripristino morfologico, opere di difesa costiera, interventi di valorizzazione ambientale, mantenimento del bilancio sedimentario, riempimento di strutture di contenimento sommerse;

c) miglioramento di fondali tramite *capping*.

Tutte le tipologie di intervento devono essere realizzate secondo modalità tali da escludere impatti misurabili e significativi sulle risorse naturali interessate, prevenendo e limitando eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale, salvaguardando altresì obiettivi sensibili o aree a vario titolo protette, e nel rispetto della pertinente normativa regionale.

In funzione della complessità dell'intervento e del contesto ambientale in cui si opera, la valutazione degli effetti deve interessare l'intera area potenzialmente influenzata dalle attività, tenendo conto di:

caratteristiche chimiche, fisiche, microbiologiche ed ecotossicologiche del sedimento dragato o delle sue singole frazioni;

caratteristiche chimiche e fisiche, microbiologiche ed ecotossicologiche dei sedimenti nell'area di intervento;

caratteristiche biocenotiche nell'area di intervento, con particolare attenzione alla presenza di biocenosi bentoniche sensibili e/o di elevato pregio naturalistico ed alla presenza di aree di nursery e/o di specie di interesse commerciale;

caratteristiche idrodinamiche e morfo-batimetriche dell'area di intervento;

presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette;

risultati dell'applicazione di eventuali modelli matematici, adeguatamente implementati, in grado di prevedere, per i diversi scenari ipotizzati, il comportamento del sedimento movimentato e i processi di dispersione e/o diffusione della contaminazione eventualmente presente.

L'area interessata dalla collocazione deve essere preliminarmente caratterizzata ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008.

Le modalità operative degli interventi devono essere tali da minimizzare la risospensione dei sedimenti, l'incremento della torbidità e non devono causare danno alla flora e fauna locali.

Deve essere verificata la possibilità di attuare gli interventi in corrispondenza di finestre temporali in cui gli effetti presunti sull'ambiente siano minori.

Inoltre, nel caso di cui alla lettera *c)* il sedimento dragato deve essere posizionato in modo tale da formare uno strato di materiale in grado di:

garantire l'isolamento del sedimento ricoperto, prevenendo o riducendo l'assunzione di eventuali contaminanti da parte del biota ovvero la migrazione degli eventuali contaminanti in colonna d'acqua;

essere stabile rispetto all'azione erosiva di onde e correnti.

Per l'utilizzo dei materiali nelle modalità di cui alla lettera *a)* la documentazione deve essere corredata di informazioni relative agli elementi progettuali (avanzamento stimato della linea di riva, disegno del nuovo profilo di equilibrio, profondità di chiusura della spiaggia attiva, eventuali strutture fisse di protezione) e del piano di manutenzione.

Per gli interventi di cui alla lettera *b)* e *c)*, in funzione dei potenziali impatti ambientali, devono essere adottate prioritariamente modalità di collocazione del materiale direttamente in prossimità o sul fondale. In particolare, nel caso di svuotamento idraulico dei mezzi contenenti il materiale da collocare, l'estremità della tubazione di scarico in prossimità del fondale deve essere preferibilmente dotata di un diffusore sommerso, progettato per la trasformazione del flusso verticale del materiale dragato in flusso orizzontale di ridotta velocità.

Per lo svolgimento degli interventi di tipo *c)*, la documentazione deve essere corredata di informazioni relative agli elementi progettuali (caratteristiche tecniche della copertura, consolidamento) ed al programma di controllo per la verifica nel tempo dell'efficacia dell'isolamento della copertura dal materiale sottostante e della stabilità della stessa.

5.2 Collocazione a terra.

Il deposito temporaneo dei materiali che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 84/1994, in attesa dell'utilizzo previsto dal medesimo articolo, è autorizzato con provvedimento rilasciato dall'Autorità competente in cui sono specificate, caso per caso, oltre a quelle di seguito indicate, ulteriori modalità tecniche di contenimento e stoccaggio temporaneo del materiale nonché la durata temporale fino ad un massimo di trenta mesi in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5 della legge n. 84/1994. .

L'area di deposito deve avere una pendenza tale da convogliare le acque reflue, che possono drenare dai sedimenti stoccati, verso sistemi di canalizzazione dotati di pozzetti di raccolta di dimensioni idonee. Le acque raccolte se necessario devono essere avviate ad impianti di trattamento. Al fine di proteggere i sedimenti dall'azione di dilavamento esercitata dalle acque meteoriche possono essere previsti opportuni sistemi di copertura anche mobili.

Le strutture destinate al deposito devono essere realizzate in modo idoneo e fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.5 devono essere adottati sistemi di controllo per verificare l'integrità e l'efficienza degli eventuali sistemi di confinamento dell'area di deposito, per tutte le fasi di riempimento e nelle fasi successive ad esso.

Le aree destinate allo stoccaggio dei sedimenti da reimpiegare o da sottoporre a trattamento prima del reimpiego devono essere distinte da quelle destinate allo stoccaggio dei rifiuti in attesa dello smaltimento.

È vietata la miscelazione dei sedimenti classificati come pericolosi ai sensi dell'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152/06 con sedimenti non pericolosi e la miscelazione tra sedimenti non pericolosi al fine di raggiungere i valori di concentrazione idonei agli utilizzi previsti dall'articolo 5.

La collocazione a terra del materiale dragato può essere realizzata mediante svuotamento idraulico (con pompaggio e scarico mediante tubazione, nel caso di trasporto con betta o con sistema dragante con pozzo di carico) o meccanico (con escavatori con benna o a grappo, manovrati da terra o da pontone, nel caso di trasporto con betta).

Indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, la collocazione a terra del sedimento dragato deve avvenire in aree appositamente identificate ed autorizzate all'utilizzo con provvedimento dell'Autorità competente. Nel progetto di dragaggio devono essere elencate tutte le misure atte a prevenire o ridurre al minimo la perdita di materiale e il trasferimento degli eventuali inquinanti nel suolo e nelle acque.

5.3 Refluimento all'interno di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento poste in ambito costiero.

Una volta dragato, il materiale compatibile ad essere collocato all'interno di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento, ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *c)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84 può essere refluito con tecniche idrauliche o meccaniche.

Qualunque sia la modalità (idraulica o meccanica) di riempimento, devono essere adottate tutte le accortezze al fine di prevenire o ridurre al minimo la perdita di materiale. A tal proposito, devono essere adottati sistemi di controllo per la verifica dell'integrità dei sistemi di confinamento dell'area di collocazione e per la salvaguardia dell'ambiente circostante in relazione ai potenziali impatti, sia nel breve che nel lungo periodo.

Nella scelta della modalità di dragaggio e successivo riempimento di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento poste in ambito costiero, si deve tener conto delle dimensioni delle vasche e dei tempi di consolidamento richiesti in relazione alla destinazione d'uso finale, anche in funzione dei sistemi previsti per il drenaggio, il consolidamento e la stabilizzazione del materiale di riempimento delle vasche. Al fine di favorire, all'interno della struttura di contenimento, i processi di attenuazione naturale o la disidratazione del materiale, il riempimento può essere alternato con materiale pulito (*sandwiching*) o strati drenanti (sabbie), questi ultimi anche in abbinamento ai sistemi di drenaggio convenzionali.

In particolare, nel caso di refluimento idraulico, il tasso di riempimento e le modalità operative devono essere compatibili con le dimensioni della struttura di contenimento e gli accorgimenti costruttivi in essa realizzati (settorializzazione in bacini, percorsi di sedimentazione alternativi, sistemi di sfioro delle acque, etc.) al fine di agevolare la sedimentazione all'interno della struttura della frazione solida del fango di dragaggio e quindi lo sfioro di acque con basso contenuto di solidi sospesi, prevedendo all'occorrenza appropriate misure di mitigazione (impiego di diffusori per il refluimento all'interno della struttura, etc.).

Nel caso di dragaggio meccanico, devono essere selezionati sistemi meccanici per lo svuotamento della betta o del pozzo di carico ed il conferimento all'interno della struttura di contenimento per mantenere la densità del carico; in alternativa, deve essere valutata la fattibilità dell'adozione di sistemi di ricircolo delle acque.

6. Misure di mitigazione.

Il dragaggio e la relativa gestione del sedimento richiedono l'adozione di opportune misure di mitigazione degli eventuali impatti sull'ambiente circostante, da dimensionare sulla base di:

caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche del materiale dragato, definite sulla base della caratterizzazione (*cfr.* par. 2);

caratteristiche idrodinamiche e morfo-batimetriche delle aree di intervento;

presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette;

modalità di dragaggio, trasporto e collocazione prescelte;

opzioni di gestione selezionate.

In funzione dell'entità degli impatti ambientali attesi devono essere selezionate misure di mitigazione:

che agiscano sulle diverse sorgenti dell'impatto (dragaggio, trasporto, collocazione), quali, ad esempio: accorgimenti operativi nelle diverse fasi del processo, limitazioni temporali, utilizzo di barriere fisiche attorno al sistema dragante;

che agiscano sui possibili bersagli, quali, ad esempio: limitazioni temporanee d'uso, utilizzo di barriere fisiche a protezione degli obiettivi sensibili.

In alcuni casi è possibile mitigare gli impatti delle attività di dragaggio mediante l'utilizzo di barriere fisiche per limitare la diffusione della nube di torbida e/o ridurre le potenziali interazioni acqua-sedimento e la conseguente mobilizzazione degli eventuali contaminanti presenti.

Le barriere di tipo strutturale (palancole e sistemi modulari portatili) possono essere utilizzate in situazioni in cui sia necessario evacuare l'acqua dall'area di intervento, per consentire lavori di scavo in ambiente asciutto.

Le barriere non strutturali (*silt curtains*, completamente impermeabili, e *silt screens*, filtranti), composte da una parte emersa galleggiante (barriera), con funzione portante, di ormeggio ed eventualmente anche contenitiva rispetto a schiume, oli e materiale disperso in galleggiamento, e da una parte immersa (*draft*) con azione di contenimento, opportunamente zavorrata e bilanciata, eventualmente anche a lunghezza regolabile, possono essere utilizzate:

per l'inglobamento totale del sistema dragante, nel caso di sistemi di dragaggio di tipo stazionario e di sedimenti estremamente contaminati;

per la chiusura parziale dell'area di escavo;

per la chiusura totale dell'area di escavo, solitamente nel caso di utilizzo di draghe di tipo meccanico, con eventuale realizzazione di un'intercapedine per consentire il passaggio delle imbarcazioni di appoggio;

in corrispondenza degli sfiori di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento poste in ambito costiero;

per la protezione di un obiettivo potenzialmente impattato dalle attività di movimentazione.

In aree d'intervento di dimensioni ridotte ed in condizioni di relativa calma idrodinamica è ammesso l'utilizzo di barriere a bolle (*bubble screens* o *bubble curtains*), previa dimostrazione dell'efficacia delle stesse in relazione al contenimento della dispersione dei contaminanti eventualmente presenti nei sedimenti movimentati.

L'utilizzo di eventuali barriere fisiche deve essere supportato da una valutazione della stabilità ed effettiva efficacia delle stesse sulla base di uno studio delle condizioni idrodinamiche locali ed in relazione alla tipologia di contaminazione presente. Deve inoltre essere prevista l'esecuzione di regolari ispezioni in campo al fine di verificare l'eventuale presenza di lacerazioni, tagli, fori o altri problemi che ne compromettano l'efficacia.

7. Monitoraggio.

Costituiscono requisito essenziale per la corretta esecuzione del progetto di dragaggio di cui all'articolo 3 del presente decreto, la progettazione e l'esecuzione di un piano di monitoraggio ambientale dell'intero processo di gestione del sedimento, dal dragaggio alla collocazione (o riutilizzo) finale del materiale dragato e delle singole frazioni che lo compongono. Tale monitoraggio è funzio-

nale alla verifica degli effetti attesi sulle diverse matrici ambientali interessate da tali attività e dell'efficacia delle eventuali misure introdotte per la loro mitigazione. Il piano di monitoraggio deve:

fornire criteri e strumenti per la valutazione degli impatti sulle diverse matrici ambientali, con particolare attenzione alle biocenosi bentoniche sensibili e/o di elevato pregio naturalistico;

verificare l'idoneità delle modalità operative adottate ai fini della minimizzazione degli effetti;

segnalare in tempo utile la necessità di introdurre eventuali misure correttive e/o di mitigazione in relazione agli impatti monitorati e/o alle modalità operative adottate, e valutarne l'efficacia;

verificare, dopo il completamento delle attività, la tendenza al ripristino delle condizioni iniziali nelle matrici ambientali oggetto del monitoraggio.

Sono da considerarsi strumenti di supporto modelli matematici in grado di prevedere il comportamento del sedimento movimentato e i relativi processi di dispersione e/o diffusione della contaminazione ad essi eventualmente associata. Tali modelli devono essere opportunamente implementati in funzione delle caratteristiche ambientali del sito e delle specifiche modalità operative individuate, e successivamente calibrati in corso d'opera mediante il monitoraggio stesso.

Il piano di monitoraggio deve inoltre prevedere la rapida divulgazione e valutazione degli esiti dello stesso, prevedendo la predisposizione di una banca dati ambientale specifica, preferibilmente basata su Sistemi Informativi Territoriali.

Il piano di monitoraggio deve altresì contenere la descrizione del contesto ambientale in cui si svolgono gli interventi (caratteristiche morfologiche ed idrodinamiche, presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette), degli impatti attesi e della strategia di indagine da adottare.

7.1 Strategia di monitoraggio per le attività di movimentazione dei sedimenti.

Il piano di monitoraggio, definito sulla base di un'approfondita conoscenza dell'area di intervento e commisurato all'entità degli impatti attesi, deve essere articolato in tre fasi distinte:

una fase di monitoraggio «*ante operam*», antecedente le previste attività di movimentazione dei sedimenti, avente come obiettivo principale quello di definire i valori di riferimento dell'area per i parametri di interesse e la loro relativa variabilità spazio-temporale. Tale fase prevede anche l'individuazione e la caratterizzazione delle stazioni di monitoraggio, incluse specifiche stazioni «di controllo», rappresentative delle caratteristiche ambientali dell'area e della loro variabilità naturale e non influenzabili dalle attività di movimentazione;

una fase di monitoraggio «in corso d'opera», durante l'attività di movimentazione dei sedimenti propriamente detta, finalizzata ad individuare e quantificare gli impatti attesi nei diversi comparti ambientali, verificare l'idoneità delle modalità operative adottate e valutare l'efficacia delle eventuali misure correttive e/o di mitigazione introdotte;

infine, una fase di monitoraggio «*post operam*», successiva alla conclusione delle attività di movimentazione, finalizzata alla verifica della tendenza al ripristino delle condizioni ambientali *ante operam*. Nel caso di *capping*, deve essere verificata l'efficacia dell'intervento stesso.

Sulla base dei risultati ottenuti durante le diverse fasi del monitoraggio, la strategia può essere modificata in corso d'opera, sia nel senso di una semplificazione delle attività, sia nel senso di una intensificazione dei controlli. Nel caso di eventi critici (rottura di panne, perdite di materiale, eventi meteo-marini eccezionali, etc.) devono essere eseguite attività di controllo aggiuntive rispetto a quelle previste regolarmente.

7.1.1 Stazioni di monitoraggio.

In generale, le stazioni di monitoraggio devono essere posizionate in modo tale da:

rilevare tutti i processi in corso connessi con gli impatti attesi e valutarne la significatività;

controllare gli obiettivi sensibili individuati in relazione a tali impatti.

La strategia di monitoraggio deve pertanto prevedere un sistema integrato di stazioni «fisse» e «mobili», in corrispondenza delle quali acquisire i dati relativi a parametri fisico-chimici della colonna d'acqua e prelevare campioni per le diverse matrici da monitorare, nel corso di specifiche «campagne di indagine».

Le stazioni di monitoraggio definite «fisse», la cui posizione rimane costante per l'intera durata del monitoraggio, devono essere individuate in punti significativi, funzionali alla comprensione dei processi in atto, quali, ad esempio, all'imboccatura del porto, in corrispondenza di obiettivi sensibili, ai limiti areali d'influenza dell'intervento, esternamente all'area di influenza dell'intervento (stazioni «di controllo»).

Le stazioni di monitoraggio «mobili» devono essere riposizionate durante ciascuna campagna d'indagine in funzione dell'estensione e dell'andamento del pennacchio di torbida (*plume*).

L'ubicazione delle stazioni deve essere inoltre funzionale all'acquisizione di dati utili alla calibrazione, in corso d'opera, dei modelli matematici eventualmente utilizzati per lo studio dei processi di trasporto, dispersione e/o diffusione.

7.1.2 Frequenza di monitoraggio.

La frequenza delle attività di monitoraggio deve essere definita sulla base della qualità del materiale da movimentare, delle modalità e tempistica degli interventi e delle caratteristiche ambientali dell'area.

Le attività di monitoraggio della fase *ante operam* devono essere avviate con sufficiente anticipo rispetto all'avvio delle attività di movimentazione.

La frequenza delle indagini in corso d'opera deve essere maggiore nella fase iniziale ed in concomitanza di ogni nuova attività, per poi ridimensionarsi una volta comprese dinamiche ed entità dei processi in corso.

7.1.3 Elementi da monitorare.

Gli elementi da monitorare devono essere selezionati in funzione dei volumi e della contaminazione riscontrata nei sedimenti da movimentare, delle caratteristiche delle aree di intervento, della tipologia di movimentazione prevista e relative modalità operative e della presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette.

Essi possono essere:

caratteristiche meteomarine e regime correntometrico specifici delle aree oggetto del monitoraggio (direzione ed intensità delle correnti);

caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua (conducibilità, temperatura, pressione, pH, potenziale redox, concentrazione di ossigeno disciolto, concentrazione di nutrienti, clorofilla «a»);

livelli di torbidità *in situ* e concentrazione di solidi sospesi in colonna d'acqua;

concentrazione dei contaminanti significativi sui diversi componenti della colonna d'acqua (tal quale, particellato, disciolto);

concentrazione dei contaminanti biodisponibili nei tessuti di organismi bioindicatori, selezionati in funzione delle caratteristiche ambientali dell'area di intervento, da abbinare eventualmente all'analisi di biomarkers per la valutazione precoce degli effetti;

struttura delle biocenosi bentoniche sensibili e/o di elevato pregio naturalistico potenzialmente influenzate dalle attività di movimentazione.

Devono inoltre essere acquisite, per l'intera durata delle attività di movimentazione dei sedimenti, informazioni relative a: condizioni meteo-marine e parametri idrografici in corrispondenza di stazioni mareografiche, meteorologiche e idrografiche di riferimento; dati operativi delle attività di movimentazione (area di lavoro, cicli di lavoro, modalità specifiche, attuazione di misure di mitigazione, eventi particolari, etc.); traffico navale.

7.1.4 Strumentazione di monitoraggio.

Per il monitoraggio degli elementi di cui al par. 7.1.3 può essere utilizzata la strumentazione descritta di seguito.

Le misure di intensità e direzione delle correnti possono essere rilevate mediante l'uso di correntometri puntuali o profilatori, da utilizzare nel corso delle «campagne di indagine» e/o in corrispondenza di stazioni «fisse» di monitoraggio, in «modalità di registrazione autonoma». In quest'ultimo caso, le stazioni possono essere anche allestite per l'acquisizione congiunta delle variazioni del livello e delle onde. Le variazioni di livello medio possono essere rilevate anche mediante utilizzo di celle di pressione.

Per l'acquisizione dei principali parametri chimico-fisici della colonna d'acqua possono essere utilizzate sonde multiparametriche, nel corso delle «campagne di indagine» e/o in corrispondenza di stazioni «fisse» di monitoraggio, in «modalità di registrazione autonoma», su cui può essere installato anche il sensore ottico per la lettura della torbidità. L'acquisizione dei dati deve avvenire una volta raggiunta la condizione di equilibrio. Nel caso di acquisizione lungo verticali di indagine, la velocità di discesa della sonda deve essere adeguata alle impostazioni strumentali di acquisizione dei dati, alla profondità di indagine ed alla variabilità dei processi in corso. Nel caso di utilizzo di più unità, si raccomanda di adottare la medesima tipologia di strumento.

Per il rilevamento della torbidità possono essere utilizzati sensori ottici (trasmissometri o nefelometri), opportunamente calibrati, in grado di fornire una lettura diretta in situ, e conseguentemente, una lettura indiretta della concentrazione di solidi sospesi in colonna d'acqua, nel caso in cui venga costruita e regolarmente aggiornata, mediante prelievo ed analisi in laboratorio di campioni d'acqua, una curva di regressione affidabile. Per la determinazione indiretta dei solidi sospesi possono essere anche utilizzati profilatori di corrente del tipo ADCP, che consentono l'acquisizione di dati istantanei e continui lungo l'intero battente idrico, da abbinare sempre a prelievi periodici di campioni d'acqua per le analisi dei solidi sospesi ed, eventualmente, all'utilizzo di sensori ottici.

La calibrazione della strumentazione deve essere effettuata prima di ogni campagna di indagine o, nel caso di utilizzo in modalità di registrazione autonoma, periodicamente.

La determinazione dei nutrienti può essere effettuata anche mediante analisi di laboratorio su campioni d'acqua, così come la determinazione della clorofilla «a».

Il prelievo di campioni d'acqua deve essere effettuato utilizzando un campionatore del tipo Niskin. Nel caso di prelievi a più profondità è consigliabile l'utilizzo del campionatore del tipo «Rosetta». Il prelievo di campioni d'acqua deve essere effettuato in condizioni di equilibrio.

Il prelievo degli organismi filtratori può essere effettuato per mezzo di un operatore subacqueo. Nel caso di utilizzo di organismi trapiantati devono essere utilizzate gabbie opportunamente ancorate al fondo e segnalate. Gli organismi bioindicatori possono essere selezionati tra organismi filtratori naturali e/o trapiantati e/o presenti in impianti di maricoltura ed organismi bentonici e/o necto-bentonici stanziali nell'area e/o presenti in impianti di maricoltura.

Il campionamento delle specie necto-bentoniche può essere effettuato mediante l'utilizzo di attrezzi appositamente predisposti per finalità scientifiche.

Il prelievo di sedimento per l'analisi della comunità macrozoobentonica deve essere effettuato mediante benna. Le alterazioni biocenotiche nell'area di intervento possono essere determinate anche mediante videoriprese con operatore subacqueo o ROV (Remotely Operated Vehicle).

Ogni attività di monitoraggio deve essere riportata su apposite schede, contenenti informazioni relative alle stazioni di campionamento e/o acquisizione dati (denominazione della stazione; coordinate geografiche, rilevate tramite GPS differenziale, e profondità; data ed ora dell'indagine; tipologia di indagine ed informazioni tecniche; denominazione dei campioni prelevati e/o files acquisiti; note generali) ed alle caratteristiche operative ed ambientali al contorno.

7.1.5 Prelievo, conservazione e analisi dei campioni.

Le procedure per i corretti prelievo, preparazione, conservazione ed analisi dei campioni per le diverse matrici ambientali, inclusi i parametri relativi al controllo della qualità del dato, devono essere concordate con gli enti di controllo prima dell'avvio delle attività di campionamento, nell'ambito di procedure riconosciute a livello nazionale e/o internazionali (UNICHIM, ISO, ASTM, IRSA/CNR, EPA, etc.).

7.2 Monitoraggio delle attività di dragaggio.

I potenziali impatti delle attività di dragaggio sull'ecosistema marino-costiero sono principalmente connessi con:

l'aumento della torbidità delle acque nell'intorno dell'area di dragaggio e nelle aree limitrofe;

la diminuzione temporanea del livello di ossigeno disciolto e la variazione della concentrazione dei nutrienti in colonna d'acqua;

la dispersione e/o diffusione delle sostanze contaminanti presenti nei sedimenti dragati;

la risospensione e la conseguente dispersione, a causa delle correnti al fondo o del passaggio di navi, del materiale «smosso» ma non allontanato dal sistema dragante («*spill*»).

Per la valutazione degli impatti attesi sull'ecosistema marino-costiero, il piano di monitoraggio deve considerare:

le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche del sedimento da dragare, definite sulla base della caratterizzazione (*cfr.* par. 2);

le caratteristiche morfo-batimetriche ed idrodinamiche dell'area di dragaggio;

gli obiettivi del progetto di dragaggio;

la tipologia dei sistemi di dragaggio prescelti;

le eventuali misure di mitigazione previste (*cfr.* par. 6);

la presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette.

In funzione di quanto sopra elencato il piano di monitoraggio può prevedere il controllo dei seguenti elementi (*cfr.* par. 7.1.3):

caratteristiche meteomarine e regime correntometrico (direzione ed intensità delle correnti);

caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua;

livelli di torbidità *in situ* e concentrazione di solidi sospesi in colonna d'acqua;

concentrazioni dei contaminanti significativi, emersi in fase di caratterizzazione, presenti in colonna d'acqua e/o in associazione ai solidi sospesi;

concentrazioni di contaminanti biodisponibili nei tessuti di organismi bioindicatori ed eventualmente analisi di biomarkers;

struttura delle biocenosi bentoniche sensibili e/o di elevato pregio naturalistico potenzialmente influenzate dalle attività di movimentazione.

Il numero delle campagne di indagine da eseguirsi *ante operam* deve essere rappresentativo delle condizioni meteoclimatiche. Il numero delle campagne di indagine da eseguirsi in corso d'opera deve essere scelto in funzione della qualità dei sedimenti da movimentare, della tipologia di draga, delle modalità operative prescelte (produttività, cicli, durata, misure di mitigazione, etc.) e dell'entità degli effetti attesi. Il numero delle campagne di indagine da eseguirsi *post operam* deve essere scelto in funzione dell'entità degli impatti riscontrati e della tipologia di specie coinvolte, ma non deve comunque essere inferiore a 2.

Una o più stazioni «mobili» per la lettura della torbidità e/o il prelievo di campioni d'acqua per la determinazione della concentrazione dei solidi sospesi devono essere previste in prossimità del mezzo dragante.

7.3 Monitoraggio delle attività di trasporto.

Il monitoraggio delle attività di trasporto deve essere previsto nel caso di utilizzo di una combinazione di sistemi di trasporto differenti e nel caso di trasporto idraulico, per la verifica dell'assenza di perdite.

I potenziali effetti ambientali del trasporto di materiale dragato sull'ecosistema marino-costiero sono principalmente connessi a rilasci o perdite di materiale, con:

l'aumento della torbidità delle acque;

la dispersione e/o diffusione delle sostanze contaminanti presenti nei sedimenti.

Per la valutazione degli impatti attesi sull'ecosistema marino-costiero, il piano di monitoraggio deve considerare:

le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche del materiale dragato (*cfr.* par. 2);

le caratteristiche idrodinamiche lungo il percorso previsto per il trasporto;

la tipologia dei sistemi di trasporto prescelti;

le eventuali misure di mitigazione previste (*cfr.* par. 6);

la presenza lungo le rotte di navigazione o lungo il percorso delle tubazioni o in aree limitrofe di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette.

In funzione di quanto sopra elencato il piano di monitoraggio può prevedere il controllo dei seguenti elementi (*cfr.* par. 7.1.3):

caratteristiche meteomarine (direzione ed intensità delle correnti);

caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua;

livelli di torbidità *in situ* e concentrazione di solidi sospesi in colonna d'acqua;

concentrazioni dei contaminanti significativi, emersi in fase di caratterizzazione, presenti in colonna d'acqua e/o in associazione ai solidi sospesi.

La strategia di monitoraggio per la fase di trasporto del materiale dragato deve essere commisurata con quella definita per il monitoraggio delle attività di dragaggio (*cfr.* par. 7.2).

7.4 Monitoraggio delle attività di ripascimento di spiaggia emersa e/o sommersa, formazione di terreni costieri, immersione nel corpo idrico di provenienza e miglioramento dei fondali tramite *capping*.

Il monitoraggio delle attività di ripascimento di spiaggia emersa e/o sommersa, formazione di terreni costieri e immersione in ambiente acquatico deve tener conto dei potenziali impatti che tale attività può determinare sull'ecosistema marino-costiero, principalmente connessi con:

la variazione della morfologia e della batimetria dei fondali;

l'aumento della torbidità delle acque nell'area di intervento e nelle aree limitrofe;

la diminuzione temporanea del livello di ossigeno disciolto e la variazione della concentrazione dei nutrienti in colonna d'acqua.

Per la valutazione degli impatti attesi sull'ecosistema marino-costiero, il piano di monitoraggio deve considerare:

le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche del materiale dragato (*cfr.* par. 2);

le caratteristiche morfo-batimetriche ed idrodinamiche dell'area di intervento;

gli obiettivi del progetto di dragaggio;

la tipologia dei sistemi prescelti per la realizzazione dell'intervento;

le eventuali misure di mitigazione previste (*cfr.* par. 6);

la presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette.

La strategia di monitoraggio deve essere commisurata con quella definita per il monitoraggio delle operazioni di dragaggio e trasporto (*cfr.* par. 7.2 e 7.3).

7.5 Monitoraggio delle attività di collocazione a terra.

Il monitoraggio durante la collocazione a terra del materiale dragato deve essere volto principalmente al controllo dell'assenza di perdite accidentali nell'intorno dell'area di destinazione, con potenziale:

aumento della torbidità delle acque;

dispersione e/o diffusione delle sostanze contaminanti presenti nei sedimenti.

Per la valutazione degli impatti attesi sull'ecosistema marino-costiero, il piano di monitoraggio deve considerare:

le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche del materiale dragato (*cfr.* par. 2);

le caratteristiche idrodinamiche nell'intorno dell'area di destinazione;

gli obiettivi del progetto di dragaggio;

la tipologia del sistema di collocazione prescelto;

le eventuali misure di mitigazione previste (*cfr.* par. 6);

la presenza nelle vicinanze del sito di destinazione di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette.

7.6 Monitoraggio delle attività di refluimento all'interno di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento poste in ambito costiero.

Il monitoraggio delle attività di refluimento del materiale dragato all'interno di vasche di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento poste in ambito costiero deve essere volto principalmente al controllo dell'assenza di perdite accidentali durante il riempimento della struttura ed al controllo dell'effluente dalla struttura stessa, con conseguente:

aumento della torbidità delle acque nell'intorno dell'area di refluimento e di quella di efflusso;

dispersione e/o diffusione delle sostanze contaminanti presenti nei sedimenti dragati.

Per la valutazione degli impatti attesi sull'ecosistema marino-costiero, il piano di monitoraggio deve considerare:

le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche del materiale dragato (*cfr.* par. 2);

le caratteristiche morfo-batimetriche ed idrodinamiche dell'area circostante la vasca di colmata, vasca di raccolta o struttura di contenimento;

gli obiettivi del progetto di dragaggio;

le caratteristiche progettuali dell'opera di contenimento;

la tipologia dei sistemi di refluimento prescelti;

le eventuali misure di mitigazione previste (*cfr.* par. 6);

la presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette.

In funzione di quanto sopra elencato il piano di monitoraggio può prevedere il controllo dei seguenti elementi (*cfr.* par. 7.1.3):

caratteristiche meteomarine e regime correntometrico (direzione ed intensità delle correnti);

caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua;

livelli di torbidità *in situ* e concentrazione di solidi sospesi in colonna d'acqua;

concentrazioni dei contaminanti significativi, emersi in fase di caratterizzazione, presenti in colonna d'acqua e/o in associazione ai solidi sospesi.

Nella strategia di monitoraggio una stazione «fissa» deve essere posizionata in prossimità dell'area di efflusso dalla vasca.

La strategia di monitoraggio deve essere commisurata con quella definita per il monitoraggio delle operazioni di dragaggio e trasporto (*cfr.* par. 7.2 e 7.3).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 5-*bis*, della citata legge n. 84 del 2004:

«Art. 5-*bis (Disposizioni in materia di dragaggio)*. — 1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;

b) qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;

c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse;

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'*iter* approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'art. 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.

8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.».

— La direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), è pubblicata nella G.U.U.E. 22 dicembre 2000, n. L 327.

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della direttiva 2006/118/CE del 12 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372.:

«Art. 4 *(Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee)*. — (*Omissis*).

3. La selezione dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee deve soddisfare i requisiti dell'allegato V, punto 2.4, della direttiva 2000/60/CE essendo concepita in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee e da fornire dati di monitoraggio rappresentativi.

(*omissis*).».

— La direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), è pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

«Art. 80 *(Compiti di rilievo nazionale)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:

a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento;

b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;

c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;

d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;

e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;

f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;

g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;

h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;

i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;

m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;

n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;

o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;

p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento marino;

q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;

r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;

s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

«Art. 109 *(Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)*. — (*Omissis*).

2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera *a)*, è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 252 *(Siti di interesse nazionale)*. — 1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;

e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni;

f-*bis*) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.

2-*bis*. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

4. La procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.

8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'art. 242, comma 7.

9. È qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvederà alla perimetrazione della predetta area.».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008 (Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 2008, n. 284.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5-*bis*, della citata legge n. 84 del 1994, è riportato nelle note alle premesse.

— La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».

— Il testo dell'art. 109, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 252, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, della citata legge n. 84 del 1994:

«Art. 5 *(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale)*. — (*Omissis*).

5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

(*Omissis*).».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5-*bis*, comma 1 e 2, della citata legge n. 84, del 1994, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 8 *(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS)*. — 1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente Parte.

2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'art. 8-*bis*.

3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un triennio.

4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5-*bis*, comma 2, della citata legge n. 84, del 1994, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 5-*bis*, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, si veda nelle note alle premesse.

16G00183

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 2016.

Proroga dell'affidamento della gestione del Comune di Arzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 29 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2015, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Arzano (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Umberto Cimmino, dal viceprefetto dott.ssa Savina Macchiarella e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Cinzia Picucci;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Decreta:

La durata della gestione del comune di Arzano (Napoli), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. v. 1581

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2015, la gestione del comune di Arzano (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria, pur operando in un contesto ambientale connotato da forti criticità ed illegalità, radicate nei diversi settori dell'amministrazione, ha perseguito l'obiettivo del risanamento dell'ente locale e del ripristino della credibilità istituzionale.

Come rilevato dal prefetto di Napoli con relazione del 25 luglio 2016, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità dell'istituzione locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 21 luglio 2016, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, coordinatore della D.D.A., e del Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Una delle problematiche sulle quali, da subito, si è incentrata l'attenzione della commissione straordinaria è stata quella della riorganizzazione dell'apparato burocratico dell'ente al fine di assicurare una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità. A tale scopo, avvalendosi anche del supporto di alcune unità di personale assegnate ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata avviata una generale attività di programmazione e riassetto organizzativo che ha riguardato innanzitutto gli ambiti ove era più evidente l'ingerenza della criminalità, intervenendo sulle molteplici situazioni di criticità emerse in sede di accesso ispettivo.

In tal senso si è reso necessario procedere alla revoca di due incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti e di una posizione organizzativa; l'area economico-finanziaria — il cui titolare era uno dei destinatari del provvedimento di revoca - è stata affidata, al fine di procedere alla redazione del rendiconto di gestione 2015 e del bilancio di previsione 2016, ad un funzionario mediante apposita convenzione con altro comune. Nel contempo sono stati avviati gli adempimenti necessari per la nomina, previo avviso pubblico, del dirigente da preporre al settore,

Quanto alla polizia locale, si è provveduto alla revoca della posizione dirigenziale, indebitamente rivestita dal comandante della polizia municipale; all'Ufficio è stato assegnato un funzionario in posizione di sovraordinazione ex art. 145 del T.U.O.E.L., con il compito di monitorare i vari servizi del comando ed in particolare il settore antiabusivismo nelle more di una riorganizzazione dell'ufficio.

Particolare attenzione è stata dedicata all'ufficio urbanistico ed all'ufficio S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive), settori ove si concentrano gli interessi della criminalità organizzata, al vertice dei quali sono stati preposti due dirigenti individuati dalla commissione straordinaria la cui attività si è da subito concretizzata in provvedimenti

di annullamento in sede di autotutela, di inibizione delle attività commerciali esercitate illegittimamente e di revoca di atti approvati dalla precedente amministrazione in violazione di disposizioni di legge.

In tale contesto viene segnalata l'aggressione avvenuta ai danni del funzionario preposto alle attività di sopralluogo sugli immobili abusivi.

La richiesta di proroga del mandato straordinario è altresì fondata sulla necessità di portare a termine gli interventi intrapresi nel settore edilizio che risente notevolmente della mancanza dei necessari strumenti urbanistici finalizzati ad assicurare un corretto assetto del territorio.

Sono al riguardo in corso specifiche attività per l'elaborazione del nuovo schema di piano regolatore comunale al fine di procedere, in costanza di gestione straordinaria, alle ulteriori iniziative dirette all'adozione ed all'approvazione finale dello strumento urbanistico che consentirà di assicurare un'amministrazione del territorio al riparo da speculazioni o intromissioni di ambienti controindicati.

Altra attività sulla quale si è concentrata l'azione della commissione straordinaria è quella che ha interessato l'istruttoria dei permessi a costiuire, delle D.I.A. e delle S.C.I.A..

Sono stati al riguardo selezionati quattro tecnici esterni ai quali sono state affidate le funzioni amministrative del settore, iniziativa che ha consentito lo smaltimento della quasi totalità dell'arretrato ed evitato la nomina di un commissario ad acta da parte della città metropolitana. È intendimento dell'organo di gestione straordinaria, prima del termine della gestione commissariale, ampliare il contratto e assegnare ai predetti funzionari la trattazione delle delicate procedure di condono edilizio al fine di definire le pratiche giacenti.

Altra criticità sulla quale si è incentrata l'azione della commissione straordinaria è quella che ha interessato il servizio idrico integrato ed il servizio di manutenzione del verde pubblico, la cui gestione continuava ad essere affidata, in modo del tutto illegittimo, ad una società a totale partecipazione pubblica, che era stata posta in liquidazione. La commissione ha assegnato il servizio di manutenzione del verde ad una ditta esterna, mentre il servizio idrico è stato temporaneamente internalizzato nelle more dell'espletamento di una gara ad evidenza pubblica attualmente in corso.

È stato avviato un attento monitoraggio sulle attività di liquidazione della predetta società ed è opportuno che tale delicata procedura contabile sia portata a termine dalla commissione straordinaria.

Un ulteriore, significativo, intervento commissariale ha interessato il consorzio cimiteriale fra i comuni di Arzano, Casoria e Casavatore la cui attività, all'esito degli accertamenti disposti ha evidenziato numerose irregolarità. Su impulso della commissione straordinaria sono state avviate le procedure per l'adeguamento alle vigenti disposizioni dello statuto e dei regolamenti ed è tuttora in corso, attraverso i funzionari assegnati in posizione di sovraordinazione, una verifica delle attività economico finanziarie del predetto consorzio.

Il perfezionamento delle iniziative sopra illustrate richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di ingerenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta, di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dall'organo straordinario.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di Arzano (Napoli) è stata affidata, per il periodo di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06520

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016.

Conferma dell'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, in favore del medesimo Consiglio nella nuova denominazione «Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1993, n. 1611, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

Considerato che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, già patrocinato dall'Avvocatura dello Stato per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, è succeduto nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA ed ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015, prev. n. 1138, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, è confermata in favore del medesimo Consiglio nella nuova denominazione «Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria», assunta per effetto dell'incorporazione del soppresso Istituto nazionale di economia agraria.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016, n. 2087

16A06569

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2016.

Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 2014-2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42 – che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 – con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la Provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Vista la richiesta della giunta regionale della Regione Piemonte n. 24 – 2895 dell'8 febbraio 2016;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2014 e 2015.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2014 e 2015. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «Comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 2014 e 2015 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote *pro capite*», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 2014 e 2015 per il numero complessivo del lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «Comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 2014 e 2015 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano:

a) alle unioni di comuni, in misura pari al prodotto fra la «quota *pro capite*», di cui all'art. 4, ed il numero dei frontalieri – i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni suddetti – risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «Comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «Comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle unioni di comuni;

per i comuni facenti parte della Regione Piemonte:

a) all'Unione montana Valli dell'Ossola, in misura pari al prodotto fra la «quota *pro capite*», di cui all'art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «Comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Unione medesima, fatta eccezione per il Comune di Domodossola;

b) all'Unione montana Alta Ossola, in misura analoga a quella di cui al punto precedente per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni di: Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo;

c) ai Comuni di Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Bee, Beura Cardezza, Borgomezzavalle, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Cossogno, Craveggia, Cursolo Orasso, Domodossola, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo, Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone e Villette in misura analoga a quello di cui ai punti precedenti;

per i comuni facenti parte della Regione Lombardia:

a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell' intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2014 e al 31 agosto 2015. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota *pro capite*» ed il numero dei frontalieri – lavoratori dipendenti in uno dei tre cantoni – residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

c) alla Regione Lombardia, qualora il «Comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera *b)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 30%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2291

16A06565

DECRETO 4 agosto 2016.

Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera *d)*, e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 11 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante disposizioni di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione ed, in particolare, i commi 211 e 212, che prevedono l'istituzione del Sistema di interscambio per la trasmissione delle fatture elettroniche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008, con il quale l'Agenzia delle entrate è stata individuata quale gestore del Sistema di interscambio, che si avvale della SOGEI - Società generale di informatica S.p.A. per i servizi strumentali e la conduzione tecnica del medesimo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2014;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, con il quale è stata conferita delega al Governo, alla lettera *d)*, per introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché, alla lettera *g)*, per prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Visto l'art. 1, comma 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, di seguito denominato «decreto legislativo», di attuazione del citato art. 9, comma 1, lettere *d)* e *g)*, della legge n. 23 del 2014, recante disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti dall'Agenzia delle entrate anche mediante il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo, che prevede la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'art. 43, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Capo I

ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 5,
DEL DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1.

Controlli a distanza

1. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In ossequio a quanto previsto dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate provvede ad informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli di cui al comma 1 ove rilevanti nei suoi confronti.

3. L'effettuazione dei controlli a distanza di cui al presente articolo non fa venir meno i poteri, in capo agli organi dell'Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di cui agli articoli 11 e 15, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Art. 2.

Coordinamento dei controlli

1. Allo scopo di coordinare i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria ed escludere la duplicazione dell'attività conoscitiva, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo sono messe a disposizione della Guardia di finanza.

Capo II

ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO

Art. 3.

Modalità di effettuazione dei pagamenti

1. Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti passivi ivi citati possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all'importo determinato all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2014.

3. La riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamati dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo, si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

Art. 4.

Comunicazione

1. I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

2. La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3.

Capo III

ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO

Art. 5.

Soggetti ammessi al programma di assistenza

1. L'Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi:

a) gli esercenti arti e professioni;

b) le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del decreto n. 600 del 1973;

c) limitatamente all'anno di inizio dell'attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.

Art. 6.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2293

16A06566

DECRETO 31 agosto 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 68369 del 22 luglio 2016, che ha disposto per il 29 luglio 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 68369 del 22 luglio 2016, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 luglio 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 186 giorni è risultato pari a -0,185%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,096.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,433% e a 0,813%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2016

p. *Il Direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A06588

DECRETO 31 agosto 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 72251 del 6 agosto 2016, che ha disposto per il 12 agosto 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 72251 del 6 agosto 2016 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 agosto 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 367 giorni è risultato pari a -0,190%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,194.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,439% e a 0,808%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2016

p. *Il Direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A06589

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 agosto 2016.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 510 milioni di euro per l'anno 2016, in proporzione alla spesa media sostenuta nel triennio 2013-2015.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 47, comma 2, lettera *a)* e commi seguenti del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le città metropolitane e le Province debbano assicurare un contributo alla finanza pubblica in misura complessiva di 510 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visti i precedenti decreti in data 10 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2014, e 28 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 2015, con i quali sono stati già determinati i riparti dei contributi alla finanza pubblica, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in misura complessiva rispettivamente pari a 340 milioni di euro e a 510 milioni di euro;

Rilevato che l'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, alla lettera *a)* prevede che le riduzioni di spesa a carico delle città metropolitane e delle province siano operate per la quota pari a 510 milioni di euro in proporzione alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata allo stesso decreto;

Rilevato altresì che il successivo comma 3 dello stesso art. 47 prevede la possibilità di modificare il predetto criterio proporzionale, ad invarianza comunque di riduzione complessiva, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sulla base di apposita istruttoria condotta da ANCI ed UPI;

Considerato che per l'anno 2016 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali non ha ritenuto di avvalersi della predetta facoltà modificativa del criterio da seguire per determinare gli importi delle singole quote di riduzioni delle spese a carico di ciascuna città metropolitana e provincia;

Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 510 milioni di euro per l'anno 2016, debba essere pertanto ripartito a carico delle città metropolitane e delle province proporzionalmente alla spesa media sostenuta nel triennio 2013 - 2015, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al decreto-legge n. 66/2014;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 18355 in data 4 marzo 2016, e l'elenco allegato, contenente i dati concernenti la spesa media sostenuta nel triennio 2013 - 2015 dalle città metropolitane e dalle province, relativa ai predetti codici SIOPE;

Considerato che l'art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, ai commi 2, 3 e 4, prevede che i risparmi conseguiti dalle città metropolitane e dalle province a fronte delle riduzioni di spesa debbano essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2016, ad un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e contestualmente dispone che, in caso di mancato versamento del contributo, entro la stessa data, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle città metropolitane e delle province interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle stesse province;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna

1. In applicazione dell'art. 47, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il contributo alla finanza pubblica, per l'anno 2016, posto a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna è calcolato proporzionalmente alla spesa media sostenuta da ciascun ente nel triennio 2013 - 2015, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.

2. Il contributo di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 510 milioni di euro, per l'anno 2016, è ripartito a carico di ciascuna città metropolitana e provincia, nella misura indicata nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modalità di versamento delle quote di contributo alla finanza pubblica

1. Le quote del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascuna città metropolitana e provincia sono versate, entro il termine del 10 ottobre 2016, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato - denominato «Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province» - con imputazione al capo X, capitolo 3465, art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

ALLEGATO

CONTRIBUTO DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

- Anno 2016 -

510.000.000 di euro

in proporzione alla spesa media corrente del triennio 2013-2015

D.L. 66/2014 - art. 47, comma 2, lett. a)

				Allegato
Nr.	Città metropolitana - Provincia		Spesa media SIOPE	Riduzione 510 MLN
1	**TORINO**	TO	57.144.153,73	**18.839.988,68**
2	ALESSANDRIA	AL	14.309.646,46	**4.717.780,55**
3	ASTI	AT	5.875.347,07	**1.937.056,81**
4	CUNEO	CN	16.476.235,75	**5.432.088,41**
5	NOVARA	NO	9.407.883,55	**3.101.706,96**
6	VERCELLI	VC	8.095.692,29	**2.669.087,58**
7	BIELLA	BI	5.009.507,43	**1.651.596,13**
8	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VB	6.943.928,67	**2.289.359,96**
9	**MILANO**	MI	76.543.893,77	**25.235.934,00**
10	BERGAMO	BG	24.242.679,01	**7.992.625,11**
11	BRESCIA	BS	37.932.613,69	**12.506.091,45**
12	COMO	CO	13.565.414,16	**4.472.412,88**
13	CREMONA	CR	9.648.388,67	**3.180.999,66**
14	MANTOVA	MN	11.512.223,09	**3.795.491,55**
15	PAVIA	PV	14.899.402,53	**4.912.218,60**
16	SONDRIO	SO	9.053.739,39	**2.984.948,35**
17	VARESE	VA	20.517.333,48	**6.764.407,30**
18	LECCO	LC	12.842.327,38	**4.234.016,72**
19	LODI	LO	7.926.748,58	**2.613.388,14**
20	MONZA E DELLA BRIANZA	MB	14.612.013,01	**4.817.468,48**
21	**GENOVA**	GE	27.535.370,13	**9.078.200,09**
22	IMPERIA	IM	7.162.163,05	**2.361.310,16**
23	LA SPEZIA	SP	8.089.731,43	**2.667.122,33**
24	SAVONA	SV	8.786.912,57	**2.896.977,60**
25	**VENEZIA**	VE	21.523.367,54	**7.096.089,00**
26	BELLUNO	BL	5.188.342,69	**1.710.556,74**
27	PADOVA	PD	17.922.525,83	**5.908.919,14**
28	ROVIGO	RO	6.428.667,37	**2.119.482,27**
29	TREVISO	TV	19.564.864,61	**6.450.385,62**
30	VERONA	VR	19.057.838,54	**6.283.223,02**
31	VICENZA	VI	19.607.004,14	**6.464.278,70**
32	**BOLOGNA**	BO	25.246.905,56	**8.323.710,89**
33	FERRARA	FE	10.917.508,56	**3.599.418,74**
34	FORLI' CESENA	FC	9.154.205,79	**3.018.071,36**
35	MODENA	MO	14.326.473,44	**4.723.328,28**
36	PARMA	PR	12.909.972,09	**4.256.318,66**
37	PIACENZA	PC	11.405.492,84	**3.760.303,41**
38	RAVENNA	RA	11.978.177,28	**3.949.113,07**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Spesa media SIOPE	Riduzione 510 MLN
39	REGGIO NELL'EMILIA	RE	13.972.692,28	**4.606.689,35**
40	RIMINI	RN	7.893.727,07	**2.602.501,20**
41	**FIRENZE**	FI	33.669.084,34	**11.100.438,56**
42	AREZZO	AR	10.850.453,18	**3.577.311,09**
43	GROSSETO	GR	10.741.299,79	**3.541.324,06**
44	LIVORNO	LI	13.404.906,96	**4.419.494,89**
45	LUCCA	LU	13.576.315,69	**4.476.007,03**
46	MASSA-CARRARA	MS	7.435.417,32	**2.451.399,99**
47	PISA	PI	15.413.702,12	**5.081.779,23**
48	PISTOIA	PT	6.237.639,80	**2.056.501,94**
49	SIENA	SI	12.081.042,12	**3.983.026,82**
50	PRATO	PO	6.161.667,40	**2.031.454,43**
51	**PERUGIA**	PG	14.329.055,59	**4.724.179,60**
52	TERNI	TR	5.235.965,78	**1.726.257,71**
53	**ANCONA**	AN	9.107.202,40	**3.002.574,70**
54	ASCOLI PICENO	AP	8.082.268,04	**2.664.661,71**
55	MACERATA	MC	11.559.026,19	**3.810.922,17**
56	PESARO URBINO	PU	11.565.133,13	**3.812.935,58**
57	FERMO	FM	3.854.490,12	**1.270.795,80**
58	**ROMA CAPITALE**	RM	95.470.643,40	**31.475.938,01**
59	FROSINONE	FR	11.009.826,79	**3.629.855,35**
60	LATINA	LT	13.955.858,78	**4.601.139,47**
61	RIETI	RI	7.953.700,59	**2.622.274,01**
62	VITERBO	VT	8.711.202,13	**2.872.016,45**
63	**L'AQUILA**	AQ	12.649.743,46	**4.170.523,28**
64	CHIETI	CH	12.939.455,12	**4.266.038,99**
65	PESCARA	PE	8.803.585,42	**2.902.474,51**
66	TERAMO	TE	6.520.833,84	**2.149.868,84**
67	**CAMPOBASSO**	CB	6.847.135,89	**2.257.448,13**
68	ISERNIA	IS	4.004.577,04	**1.320.278,30**
69	**NAPOLI**	NA	86.180.377,55	**28.413.008,70**
70	AVELLINO	AV	9.199.146,55	**3.032.887,98**
71	BENEVENTO	BN	7.541.136,14	**2.486.254,68**
72	CASERTA	CE	18.757.750,90	**6.184.286,43**
73	SALERNO	SA	26.293.380,32	**8.668.725,59**
74	**BARI**	BA	41.109.324,62	**13.553.428,65**
75	BRINDISI	BR	19.990.611,58	**6.590.751,13**
76	FOGGIA	FG	16.518.204,35	**5.445.925,13**
77	LECCE	LE	24.218.031,58	**7.984.499,04**
78	TARANTO	TA	12.036.504,85	**3.968.343,22**
79	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	14.788.662,50	**4.875.708,46**
80	**POTENZA**	PZ	20.902.207,85	**6.891.297,42**
81	MATERA	MT	5.576.809,93	**1.838.631,41**
82	**CATANZARO**	CZ	11.406.322,96	**3.760.577,09**
83	COSENZA	CS	13.661.117,97	**4.503.965,69**
84	REGGIO DI CALABRIA	RC	12.854.146,89	**4.237.913,52**
85	CROTONE	KR	4.612.302,58	**1.520.640,74**
86	VIBO VALENTIA	VV	2.359.434,34	**777.887,38**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Spesa media SIOPE	Riduzione 510 MLN
87	**PALERMO**	PA	21.676.093,90	**7.146.441,71**
88	AGRIGENTO	AG	4.439.453,85	**1.463.653,84**
89	CALTANISSETTA	CL	5.790.780,84	**1.909.175,97**
90	**CATANIA**	CT	34.229.436,83	**11.285.182,48**
91	ENNA	EN	1.759.202,12	**579.995,43**
92	**MESSINA**	ME	7.818.847,85	**2.577.814,10**
93	RAGUSA	RG	5.599.763,96	**1.846.199,18**
94	SIRACUSA	SR	10.502.101,95	**3.462.462,37**
95	TRAPANI	TP	5.731.559,64	**1.889.651,20**
96	**CAGLIARI**	CA	23.328.952,76	**7.691.376,58**
97	NUORO	NU	6.069.645,13	**2.001.115,39**
98	SASSARI	SS	12.012.597,59	**3.960.461,18**
99	ORISTANO	OR	4.573.050,76	**1.507.699,72**
100	CARBONIA - IGLESIAS	CI	4.083.334,48	**1.346.244,02**
101	MEDIO CAMPIDANO	VS	4.085.550,32	**1.346.974,57**
102	OGLIASTRA	OG	2.880.507,22	**949.681,11**
103	OLBIA - TEMPIO	OT	6.908.111,31	**2.277.551,25**
TOTALE			**1.489.752.657,18**	**510.000.000,00**

Legenda

Spesa media SIOPE - triennio 2013-2015	1.489.752.657,18
Riduzione da operare	510.000.000,00
Percentuale di riparto (A/B)	**34,234%**

16A06517

DECRETO 26 agosto 2016.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni siciliana e Sardegna, pari complessivamente a un milione di euro per l'anno 2016, in proporzione al numero di autovetture.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 47, comma 2, lettera *b)* e commi seguenti del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le città metropolitane e le province debbano assicurare un contributo alla finanza pubblica, di riduzione della spesa per autovetture in misura complessiva di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visti i precedenti decreti in data 10 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2014, e 28 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 2015, con i quali sono stati determinati i riparti dei contributi alla finanza pubblica, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle Città metropolitane e delle Province ricomprese nelle Regioni a statuto ordinario e delle Province delle Regioni Siciliana e Sardegna, in misura complessiva rispettivamente pari a 0,7 milioni di euro e a 1 milione di euro;

Rilevato che l'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, alla lettera *b)* prevede che le riduzioni di spesa a carico delle città metropolitane e delle province siano operate per la quota pari ad 1 milione di euro in proporzione al numero di autovetture comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;

Rilevato altresì che il successivo comma 3 dello stesso art. 47 prevede la possibilità di modificare il predetto criterio proporzionale, ad invarianza comunque di riduzione complessiva, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sulla base di apposita istruttoria condotta da ANCI e UPI;

Considerato che per l'anno 2016 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali non ha ritenuto di avvalersi della predetta facoltà modificativa del criterio da seguire per determinare gli importi delle singole quote di riduzioni delle spese a carico di ciascuna città metropolitana e provincia;

Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente ad 1 milione di euro per l'anno 2016, debba essere pertanto ripartito a carico delle città metropolitane e delle province proporzionalmente al numero di autovetture comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. DFP 0008665 P-4.17.1.8.3 in data 19 febbraio 2016 e gli elenchi allegati, contenenti i dati annuali relativi al numero di autovetture di ciascuna città metropolitana e provincia;

Considerato che l'art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, ai commi 2, 3 e 4, prevede che i risparmi conseguiti dalle città metropolitane e dalle province a fronte delle riduzioni di spesa debbano essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2016, ad un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e contestualmente dispone che, in caso di mancato versamento del contributo, entro la stessa data, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle città metropolitane e delle province interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle stesse province;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle Città metropolitane, delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna

1. In applicazione dell'art. 47, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il contributo alla finanza pubblica, per l'anno 2016, posto a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna è calcolato proporzionalmente al numero di autovetture comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

2. Il contributo di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 1 milione di euro, per l'anno 2016, è ripartito a carico di ciascuna città metropolitana e provincia, nella misura indicata nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modalità di versamento delle quote di contributo alla finanza pubblica

1. Le quote del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascuna città metropolitana e provincia sono versate, entro il termine del 10 ottobre 2016, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato - denominato «Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province» - con imputazione al capo X, capitolo 3465, art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

ALLEGATO

CONTRIBUTO DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

- Anno 2016 -

1.000.000 di euro

in proporzione al numero di autovetture

D.L. 66/2014 - art. 47 comma 2, lett. b)

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Allegato Riduzione 1 MLN
1	**TORINO**	TO	**28.846,15**
2	ALESSANDRIA	AL	**11.639,68**
3	ASTI	AT	**18.218,62**
4	CUNEO	CN	**43.016,19**
5	NOVARA	NO	**7.591,09**
6	VERCELLI	VC	**13.663,97**
7	BIELLA	BI	**4.554,66**
8	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VB	**12.145,75**
9	**MILANO**	MI	**506,07**
10	BERGAMO	BG	**1.012,15**
11	BRESCIA	BS	**9.109,31**
12	COMO	CO	**15.182,19**
13	CREMONA	CR	**11.133,60**
14	MANTOVA	MN	**506,07**
15	PAVIA	PV	**506,07**
16	SONDRIO	SO	**14.676,11**
17	VARESE	VA	**14.676,11**
18	LECCO	LC	**15.688,26**
19	LODI	LO	**4.554,66**
20	MONZA E DELLA BRIANZA	MB	**1.012,15**
21	**GENOVA**	GE	**3.036,44**
22	IMPERIA	IM	**9.109,31**
23	LA SPEZIA	SP	**16.194,33**
24	SAVONA	SV	**6.072,87**
25	**VENEZIA**	VE	**0,00**
26	BELLUNO	BL	**7.591,09**
27	PADOVA	PD	**17.206,48**
28	ROVIGO	RO	**7.591,09**
29	TREVISO	TV	**4.554,66**
30	VERONA	VR	**6.072,87**
31	VICENZA	VI	**11.133,60**
32	**BOLOGNA**	BO	**15.182,19**
33	FERRARA	FE	**20.748,99**
34	FORLI' CESENA	FC	**0,00**
35	MODENA	MO	**15.182,19**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Riduzione 1 MLN
36	PARMA	PR	**18.218,62**
37	PIACENZA	PC	**4.554,66**
38	RAVENNA	RA	**506,07**
39	REGGIO NELL'EMILIA	RE	**16.194,33**
40	RIMINI	RN	**11.133,60**
41	**FIRENZE**	FI	**6.578,95**
42	AREZZO	AR	**18.724,70**
43	GROSSETO	GR	**16.700,40**
44	LIVORNO	LI	**9.615,38**
45	LUCCA	LU	**13.663,97**
46	MASSA-CARRARA	MS	**13.157,89**
47	PISA	PI	**506,07**
48	PISTOIA	PT	**2.530,36**
49	SIENA	SI	**20.242,91**
50	PRATO	PO	**5.060,73**
51	**PERUGIA**	PG	**5.060,73**
52	TERNI	TR	**6.578,95**
53	**ANCONA**	AN	**1.012,15**
54	ASCOLI PICENO	AP	**11.639,68**
55	MACERATA	MC	**2.024,29**
56	PESARO URBINO	PU	**24.797,57**
57	FERMO	FM	**12.145,75**
58	**ROMA**	RM	**21.255,06**
59	FROSINONE	FR	**5.060,73**
60	LATINA	LT	**4.048,58**
61	RIETI	RI	**8.097,17**
62	VITERBO	VT	**23.785,43**
63	**L'AQUILA**	AQ	**15.688,26**
64	CHIETI	CH	**4.048,58**
65	PESCARA	PE	**19.736,84**
66	TERAMO	TE	**1.012,15**
67	**CAMPOBASSO**	CB	**6.578,95**
68	ISERNIA	IS	**6.072,87**
69	**NAPOLI**	NA	**3.542,51**
70	AVELLINO	AV	**9.109,31**
71	BENEVENTO	BN	**6.578,95**
72	CASERTA	CE	**6.072,87**
73	SALERNO	SA	**5.566,80**
74	**BARI**	BA	**4.048,58**
75	BRINDISI	BR	**13.663,97**
76	FOGGIA	FG	**16.194,33**
77	LECCE	LE	**20.242,91**
78	TARANTO	TA	**6.578,95**
79	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	**11.639,68**
80	**POTENZA**	PZ	**7.085,02**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Riduzione 1 MLN
81	MATERA	MT	**9.109,31**
82	**CATANZARO**	CZ	**5.060,73**
83	COSENZA	CS	**8.603,24**
84	REGGIO DI CALABRIA	RC	**2.530,36**
85	CROTONE	KR	**10.121,46**
86	VIBO VALENTIA	VV	**3.036,44**
87	**PALERMO**	PA	**6.578,95**
88	AGRIGENTO	AG	**18.724,70**
89	CALTANISSETTA	CL	**9.109,31**
90	CATANIA	CT	**18.218,62**
91	ENNA	EN	**3.542,51**
92	MESSINA	ME	**10.121,46**
93	RAGUSA	RG	**2.530,36**
94	SIRACUSA	SR	**3.036,44**
95	TRAPANI	TP	**8.603,24**
96	**CAGLIARI**	CA	**27.327,94**
97	NUORO	NU	**12.651,82**
98	SASSARI	SS	**3.542,51**
99	ORISTANO	OR	**7.085,02**
100	CARBONIA - IGLESIAS	CI	**10.627,53**
101	MEDIO CAMPIDANO	VS	**0,00**
102	OGLIASTRA	OG	**3.542,51**
103	OLBIA - TEMPIO	OT	**2.024,29**
TOTALE			**1.000.000,00**

16A06518

DECRETO 26 agosto 2016.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2016, in proporzione alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 47, comma 2, lettera *c)* e commi seguenti del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le città metropolitane e le province debbano assicurare un contributo alla finanza pubblica, di riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in misura complessiva di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visti i precedenti decreti in data 10 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2014, e 28 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 2015, con i quali sono stati determinati i riparti del contributo alla finanza pubblica, per l'anno 2014 e 2015, a carico delle Città metropolitane e delle Province ricomprese nelle Regioni a statuto ordinario e nelle Regioni Siciliana e Sardegna, in misura complessiva rispettivamente pari a 3,8 milioni di euro e a 5,7 milioni di euro;

Rilevato che l'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, alla lettera *c)* prevede che le riduzioni di spesa a carico delle città metropolitane e delle province siano operate per la quota pari a 5,7 milioni di euro in proporzione alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa comunicata annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;

Rilevato altresì che il successivo comma 3 dello stesso art. 47 prevede la possibilità di modificare il predetto criterio proporzionale, ad invarianza comunque di riduzione complessiva, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sulla base di apposita istruttoria condotta da ANCI ed UPI;

Considerato che per l'anno 2016 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali non ha ritenuto di avvalersi della predetta facoltà modificativa del criterio da seguire per determinare gli importi delle singole quote di riduzioni delle spese a carico di ciascuna città metropolitana e provincia;

Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2016, debba essere pertanto ripartito a carico delle città metropolitane e delle province proporzionalmente alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa comunicata annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, n. DFP 0006008 P- in data 4 febbraio 2016, e l'elenco allegato, contenente i dati relativi alle spese sostenute dalle città metropolitane e dalle province per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che l'art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, ai commi 2, 3 e 4, prevede che i risparmi conseguiti dalle città metropolitane e dalle province a fronte delle riduzioni di spesa debbano essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2016, ad un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e contestualmente dispone che, in caso di mancato versamento del contributo, entro la stessa data, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle città metropolitane e delle province interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle stesse province;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e nelle Regioni Siciliana e Sardegna

1. In applicazione dell'art. 47, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il contributo alla finanza pubblica, per l'anno 2016, posto a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna è calcolato proporzionalmente alla spesa sostenuta da ciascun ente per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa comunicata annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

2. Il contributo di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 5,7 milioni di euro, per l'anno 2016, è ripartito a carico di ciascuna città metropolitana e provincia, nella misura indicata nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modalità di versamento delle quote di contributo alla finanza pubblica

1. Le quote del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascuna città metropolitana e provincia sono versate, entro il termine del 10 ottobre 2016, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato – denominato "Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province" – con imputazione al capo X, capitolo 3465, art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

ALLEGATO

CONTRIBUTO DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

- Anno 2016 -

5.700.000 di euro

in proporzione alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

D.L. 66/2014 - art. 47 comma 2, lett. c)

			Allegato
Nr.	Città metropolitana - Provincia		Riduzione 5,7 MLN
1	**TORINO**	TO	**239.037,15**
2	ALESSANDRIA	AL	**14.968,41**
3	ASTI	AT	**42.548,77**
4	CUNEO	CN	**4.789,28**
5	NOVARA	NO	**24.138,03**
6	VERCELLI	VC	**37.460,33**
7	BIELLA	BI	**5.662,60**
8	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VB	**21.248,39**
9	**MILANO**	MI	**55.876,60**
10	BERGAMO	BG	**212.951,59**
11	BRESCIA	BS	**105.986,33**
12	COMO	CO	**74.657,66**
13	CREMONA	CR	**27.643,63**
14	MANTOVA	MN	**114.183,45**
15	PAVIA	PV	**158.003,96**
16	SONDRIO	SO	**14.695,35**
17	VARESE	VA	**91.174,46**
18	LECCO	LC	**15.911,83**
19	LODI	LO	**4.227,19**
20	MONZA E DELLA BRIANZA	MB	**9.428,17**
21	**GENOVA**	GE	**7.278,18**
22	IMPERIA	IM	**66.339,93**
23	LA SPEZIA	SP	**16.227,40**
24	SAVONA	SV	**78.193,79**
25	**VENEZIA**	VE	**32.956,42**
26	BELLUNO	BL	**30.349,23**
27	PADOVA	PD	**311.692,22**
28	ROVIGO	RO	**22.494,79**
29	TREVISO	TV	**75.026,94**
30	VERONA	VR	**11.378,59**
31	VICENZA	VI	**72.243,43**
32	**BOLOGNA**	BO	**110.819,29**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Riduzione 5,7 MLN
33	FERRARA	FE	**119.384,95**
34	FORLI' CESENA	FC	**57.023,36**
35	MODENA	MO	**150.763,75**
36	PARMA	PR	**70.563,24**
37	PIACENZA	PC	**25.943,82**
38	RAVENNA	RA	**42.063,86**
39	REGGIO NELL'EMILIA	RE	**85.818,51**
40	RIMINI	RN	**45.998,71**
41	**FIRENZE**	FI	**95.994,40**
42	AREZZO	AR	**36.363,19**
43	GROSSETO	GR	**18.110,90**
44	LIVORNO	LI	**14.560,76**
45	LUCCA	LU	**138.151,95**
46	MASSA-CARRARA	MS	**49.351,11**
47	PISA	PI	**20.121,51**
48	PISTOIA	PT	**2.213,09**
49	SIENA	SI	**146.351,95**
50	PRATO	PO	**24.073,11**
51	**PERUGIA**	PG	**38.742,08**
52	TERNI	TR	**40.801,25**
53	**ANCONA**	AN	**90.220,32**
54	ASCOLI PICENO	AP	**31.406,35**
55	MACERATA	MC	**14.119,86**
56	PESARO URBINO	PU	**182.962,49**
57	FERMO	FM	**13.286,45**
58	**ROMA**	RM	**19.935,91**
59	FROSINONE	FR	**36.159,32**
60	LATINA	LT	**25.385,46**
61	RIETI	RI	**3.836,47**
62	VITERBO	VT	**37.740,58**
63	**L'AQUILA**	AQ	**291,61**
64	CHIETI	CH	**29.157,09**
65	PESCARA	PE	**13.260,66**
66	TERAMO	TE	**73.356,84**
67	**CAMPOBASSO**	CB	**40.066,29**
68	ISERNIA	IS	**26.784,87**
69	**NAPOLI**	NA	**32.557,19**
70	AVELLINO	AV	**24.098,94**
71	BENEVENTO	BN	**40.875,31**
72	CASERTA	CE	**27.603,09**
73	SALERNO	SA	**22.998,22**
74	**BARI**	BA	**367.254,50**
75	BRINDISI	BR	**59.488,69**
76	FOGGIA	FG	**36.575,86**
77	LECCE	LE	**48.398,94**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Riduzione 5,7 MLN
78	TARANTO	TA	**57.374,41**
79	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	**50.984,86**
80	**POTENZA**	PZ	**11.459,03**
81	MATERA	MT	**11.792,82**
82	**CATANZARO**	CZ	**71.526,77**
83	COSENZA	CS	**17.167,92**
84	REGGIO DI CALABRIA	RC	**94.445,55**
85	CROTONE	KR	**55.891,19**
86	VIBO VALENTIA	VV	**1.529,67**
87	**PALERMO**	PA	**17.148,70**
88	AGRIGENTO	AG	**45.440,38**
89	CALTANISSETTA	CL	**55.692,54**
90	CATANIA	CT	**7.073,69**
91	ENNA	EN	**1.461,53**
92	MESSINA	ME	**25.792,73**
93	RAGUSA	RG	**23.998,21**
94	SIRACUSA	SR	**1.031,48**
95	TRAPANI	TP	**318.267,20**
96	**CAGLIARI**	CA	**13.943,41**
97	NUORO	NU	**60.743,55**
98	SASSARI	SS	**57.010,15**
99	ORISTANO	OR	**34.247,65**
100	CARBONIA - IGLESIAS	CI	**795,35**
101	MEDIO CAMPIDANO	VS	**5.775,01**
102	OGLIASTRA	OG	**6.581,33**
103	OLBIA - TEMPIO	OT	**23.014,69**
TOTALE			**5.700.000,00**

16A06519

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° aprile 2016.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Timer», in Castel San Giorgio. (Rif. avviso n. 1/2016).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 2016 è stato pubblicato, a norma del citato art. 2545-*octiesdecies* codice civile, l'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese nei confronti della società cooperativa Timer in Castel San Giorgio (SA) in liquidazione ordinaria e che non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni di esercizio;

Considerato altresì che non sono state presentate da parte di creditori o di altri interessati, ai sensi del comma 3 dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, domande intese a consentire la prosecuzione della liquidazione;

Rilevato che sono conseguentemente integrati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 3 del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Per la cooperativa "Timer" in Castel San Giorgio (SA) c.f. 03523250656 è accertato il ricorrere dei presupposti ai fini della cancellazione dal registro delle imprese, a cura del conservatore territorialmente competente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06530

DECRETO 14 giugno 2016.

Scioglimento delle società cooperative «Apnal», in Ronciglione, «Agricola Lariano 75», in Lariano, «Nebulosa» in Bari e «Florens» in Acri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che alle quattro cooperative destinatarie del presente decreto di scioglimento è stata inviata e ricevuta pec con notizia dell'avvio del procedimento di scioglimento d'autorità senza nomina di liquidatore e nei 15 giorni previsti non sono pervenute controdeduzioni;

Rilevato che sono conseguentemente integrati i presupposti di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, ai fini dello scioglimento d'ufficio delle predette cooperative, per il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le cooperative APNAL con sede in Ronciglione (RM) C.F. 01357270568, Agricola Lariano 75 con sede in Lariano (RM) C.F. 02336750589, Nebulosa con sede in Bari C.F. 00876740721 e Florens con sede in Acri (CS) C.F. 02833810787, è accertato il ricorrere dei presupposti ai fini dello scioglimento d'autorità senza nomina di liquidatore delle stesse e la loro conseguente cancellazione dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06531

DECRETO 30 giugno 2016.

Annullamento parziale del decreto 6 marzo 2015 nella parte relativa allo scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa sociale «Titti e Company - società cooperativa sociale», in Rieti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma, codice civile;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 2015 con il quale la «Titti e Company - società cooperativa sociale» è stata sciolta per atto dell'autorità senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma, codice civile;

Considerato che il provvedimento si fondava sulle risultanze della mancata revisione, effettuata dalla Confcooperative, Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, conclusa in data 4 agosto 2014 con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento, in quanto «l'ente costituitosi nel luglio 2008 risulta non aver presentato alcun bilancio d'esercizio»;

Vista l'istanza di riesame datata 26 maggio 2015 avanzata dal legale rappresentante dell'ente;

Preso atto che la cooperativa ha comunque compiuto atti di gestione e precisamente ha stipulato una convenzione con il Comune di Rieti per la gestione dell'asilo nido «Titti e Company»;

Considerato, quindi, che il provvedimento di scioglimento è stato adottato sulla base di errate oggettive rappresentazioni dei fatti, non sussistendo — al momento dell'adozione dell'atto — il presupposto della inattività dell'ente;

Considerato, inoltre, che la cooperativa ha depositato i bilanci di esercizio;

Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge relativo alla ragionevolezza del termine di adozione in quanto il presente atto di autotutela viene assunto nei confronti di un provvedimento del 6 marzo 2015;

Tenuto conto dell'interesse alla rimozione del provvedimento di scioglimento manifestato dai destinatari del citato decreto con l'istanza di riesame;

Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto all'adozione del presente provvedimento di autotutela ex art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di annullamento del decreto direttoriale 6 marzo 2015 con il quale la «Titti e Company - società cooperativa sociale» è stata sciolta per atto dell'autorità senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma, codice civile;

Decreta:

Il decreto direttoriale 6 marzo 2015 è annullato relativamente allo scioglimento d'autorità senza nomina di liquidatore della società cooperativa sociale «Titti e Company» codice fiscale 01030530578, con sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06532

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Edil 2006 società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013. n. 158. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Società cooperativa Edil 2006 Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 35.052,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 121.736,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 86.684,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1900 n. 241, dando comunicazione dell'avvio dei procedimento a tutti soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile, e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2535-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Edil 2006 Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 09084281006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dr.ssa Simona Ruocco, nata a Castellamare di Stabia (NA) il 13 giugno 1972 (C.F. RCCSMN-72H53C129H), domiciliata in Santi Cosma Damiano (LT), via Porto Galeo, n. 3222.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06524

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Editoriale in più società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società «Editoriale in più società cooperativa in liquidazione» ha richiesto che l'ente fosse ammesso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, da cui si rileva che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 504.316,00, si riscontra una massa debitoria di € 552.368,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 51.174,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Editoriale in più società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 07107631009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Simona Ruocco, nata a Castellamare di Stabia (NA) il 13 giugno 1972 (c.f. RCCSMN-72H53C129H), domiciliata in Santi Cosma e Damiano (LT), via Porto Galeo, n. 3222.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06525

DECRETO 20 luglio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ortoverde società cooperativa agricola», in Sabaudia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2016, n. 102/2016, con il quale la «Ortoverde società cooperativa agricola» con sede in Sabaudia (LT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Fabrizio Ruggieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 8 aprile 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Simona Ruocco, nata a Castellamare di Stabia (NA) il 13 giugno 1972 (c.f. RCCSMN72H53C129H), domiciliata in Santi Cosma e Damiano (LT), via Porto Galeo, n. 3222, in sostituzione dell'avv. Fabrizio Ruggieri, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06526

DECRETO 25 luglio 2016.

Annullamento parziale del decreto 8 maggio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della società cooperativa «La Sciaia», in Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto 8 maggio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2013), con il quale sono state sciolte, senza nomina di liquidatore, novecento società cooperative, tra le quali «La Sciaia» con sede in Taranto;

Considerato che l'avvio del procedimento di scioglimento d'autorità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 29 marzo 2013 e che l'ultimo bilancio d'esercizio depositato al momento di detto avvio era quello del 2010 e, pertanto, non sussistevano i presupposti per l'applicazione degli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile né, tantomeno, dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Tenuto conto dell'interesse alla rimozione del provvedimento di scioglimento manifestato dai destinatari del citato decreto con l'istanza di riesame laddove è stato dimostrato che la società cooperativa «La Sciaia» ha una concessione demaniale marittima, ha un'imbarcazione adibita con funzione di unità asservita all'impianto di

coltivazione dei mitili ed ha depositato, prima dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese il bilancio d'esercizio 2012;

Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto all'adozione del presente provvedimento di autotutela, *ex* art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto di scioglimento d'autorità di cui sopra nella parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «La Sciaia»;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 8 maggio 2013 di scioglimento d'autorità di novecento società cooperative è annullato nella parte relativa allo scioglimento d'autorità della società cooperativa «La Sciaia», (codice fiscale 02413900735) con sede in Taranto.

Di conseguenza perde efficacia la cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta in data 16 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06533

DECRETO 29 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gestione magazzini società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale 2 novembre 2015 n. 26/SGC/2015 con il quale la società cooperativa «Gestione Magazzini Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Roma, è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e l'avv. Giuseppe Femìa ne è stato nominato Commissario governativo;

Preso atto della relazione informativa pervenuta a questa Direzione generale in data 8 gennaio 2016 e della relazione integrativa pervenuta in data 18 gennaio 2015 nelle quali il Commissario governativo evidenzia le difficoltà riscontrate nel reperire la documentazione ripetutamente richiesta all'ex amministratore unico della cooperativa;

Considerato che l'ente risultava essere inattivo dal dicembre 2014, data in cui era cessato l'unico appalto della cooperativa e cioè la gestione dei magazzini GS - Carrefur di Santa Palomba - Pomezia;

Preso atto della relazione conclusiva pervenuta a questa Direzione generale in data 23 febbraio 2016 nella quale il Commissario governativo rileva la situazione di sostanziale insolvenza in cui versa la cooperativa in quanto a fronte di una totale mancanza di attività si riscontra una massa debitoria così articolata:

Equitalia sud : euro 1.000.000,00;

BCC: euro 73.806,15;

Banca del Fucino: euro 100,00;

Wind: euro 8.484,45.

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Giuseppe Femìa;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Gestione Magazzini Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Roma (c.f. 10435911002), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e l'avv. Giuseppe Femìa (c.f. FMEGPP71L-27H501P) nato a Roma il 27 luglio 1971, domiciliato in Roma, via Giunio Bazzoni n. 15, ne è nominato Commissario liquidatore.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge

Roma, 29 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06527

DECRETO 3 agosto 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa EdilTerrazzieri (C.E.T.) società cooperativa abbreviabile in C.E.T. soc. coop.», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto dcl Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa EdilTerrazzieri (C.E.T.) società cooperativa abbreviabile in C.E.T. soc. coop.», sia ammessa alla procedura di liquidazione coana amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 6.010.926,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 6.279.441,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -766.871,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa EdilTerrazzieri (C.E.T.) società cooperativa abbreviabile in C.E.T. soc. coop.», con sede in Modena (codice fiscale 00159800366) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Clò (c.f. CLO LSN 64E31 F257W), nato a Modena il 31 maggio 1964, ivi domiciliato in via Sabbatini, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 agosto 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A06528

DECRETO 9 agosto 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Interlabor - soc. coop. a r.l.», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004, n. 326, con il quale la società cooperativa «Interlabor - soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Gabriele Zito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 14 giugno 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate

dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Michele Carriere nato a Brindisi il 16 dicembre 1970 (c.f. CRR-MHL70T16B180X), domiciliato ad Ostuni (BR) in via Stazione Z.1. s.n., in sostituzione del dott. Gabriele Zito, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06529

DECRETO 9 agosto 2016.

Annullamento parziale del decreto 6 marzo 2015 nella parte relativa allo scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della «Risorgere società cooperativa sociale», in Rieti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma, c.c.;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 2015, con il quale la «Risorgere società cooperativa sociale» è stata sciolta per atto dell'autorità senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma, c.c.;

Considerato che il provvedimento si fondava sulle risultanze della mancata revisione, effettuata dalla Confcooperative, Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, conclusa in data 21 gennaio 2013 con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento, in quanto «l'ultimo bilancio depositato dall'ente risulta quello al 31 dicembre 2008»;

Vista l'istanza di riesame datata 26 maggio 2015 avanzata dal legale rappresentante dell'ente;

Preso atto che, pur non avendo presentato bilanci d'esercizio, successivamente alla conclusione della revisione, la cooperativa ha comunque compiuto atti di gestione e precisamente ha un contratto per l'espletamento del servizio di sfalcio erba, pulizia e sgombero rifiuti ingombranti delle aree e delle pertinenze degli edifici scolastici provinciali della durata di anni tre a decorrere dall'anno 2014 con la Provincia di Rieti;

Considerato, quindi, che il provvedimento di scioglimento è stato adottato sulla base di errate oggettive rappresentazioni dei fatti, non sussistendo - al momento dell'adozione dell'atto - il presupposto della inattività dell'ente;

Considerata la sussistenza dell'interesse pubblico, diverso da quello volto al mero ripristino della legalità violata, a non penalizzare senza giustificati motivi una manifestazione imprenditoriale di rilievo sociale;

Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge relativo alla ragionevolezza del termine di adozione in quanto il presente atto di autotutela viene assunto nei confronti di un provvedimento del 6 marzo 2015;

Tenuto conto dell'interesse alla rimozione del provvedimento di scioglimento manifestato dai destinatari del citato decreto con l'istanza di riesame;

Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto all'adozione del presente provvedimento di autotutela ex art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di annullamento del decreto direttoriale 6 marzo 2015 con il quale la «Risorgere società cooperativa sociale» è stata sciolta per atto dell'autorità senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma, c.c.;

Decreta:

Il decreto direttoriale 6 marzo 2015 è annullato nella parte relativa allo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore della «Risorgere società cooperativa sociale» C.F. 00856910575, con sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 193/2016 - 40 del 9 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AMLODIPINA PFIZER.

Confezioni:

A.I.C. n. 043044015 - «5 mg compresse» 4 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044027 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044039 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044041 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044054 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044066 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044104 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC-VDC/AL;

A.I.C. n. 043044078 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044080 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044092 - «5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044116 - «5 mg compresse» 300 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044128 - «5 mg compresse» 500 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044130 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL: Calendario;

A.I.C. n. 043044270 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044142 - «5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC-PVDC/AL: Calendario;

A.I.C. n. 043044155 - «5 mg compresse» 50x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL: Monodose;

A.I.C. n. 043044167 - «5 mg compresse» 500x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL: Monodose;

A.I.C. n. 043044179 - «10 mg compresse» 4 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044181 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044193 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044205 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044217 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044229 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044231 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044243 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044256 - «10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044268 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044282 - «10 mg compresse» 300 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044294 - «10 mg compresse» 500 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 043044306 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL: Calendario;

A.I.C. n. 043044318 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC-PVDC/AL: Calendario;

A.I.C. n. 043044320 - «10 mg compresse» 50x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL: Monodose;

A.I.C. n. 043044332 - «10 mg compresse» 500x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL: Monodose.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06548

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Crinos».

Con la determinazione n. aRM - 194/2016 - 2454 del 9 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Crinos S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO CRINOS.

Confezioni:

A.I.C. n. 042835013 - «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 042835025 - «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 042835052 - «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino COC;

A.I.C. n. 042835064 - «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 4 flaconcini COC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06549

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spirocort»

Con la determinazione n. aRM - 192/2016 - 1120 dell'8 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Simesa S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SPIROCORT.

Confezioni:

A.I.C. n. 029330014 - «100 mcg/erogazione polvere per inalazione» 1 erogatore Turbohaler da 200 dosi;

A.I.C. n. 029330026 - «200 mcg/erogazione polvere per inalazione» 1 erogatore Turbohaler da 100 dosi;

A.I.C. n. 029330038 - «400 mcg/erogazione polvere per inalazione» 1 erogatore Turbohaler da 50 dosi;

A.I.C. n. 029330040 - «0,125 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 029330053 - «0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 029330065 - «0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06550

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elegravit».

Con la determinazione n. aRM - 191/2016 - 22 dell'8 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Bayer S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ELEGRAVIT:

confezione: 043974017;

descrizione: «compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PU/PVDC/AL;

confezione: 043974029;

descrizione: «compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PU/PVDC/AL;

confezione: 043974031;

descrizione: «compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PU/PVDC/AL;

confezione: 043974043;

descrizione: «compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PU/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06551

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idroplurivit».

Con la determinazione n. aRM - 190/2016 - 542 del 4 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: IDROPLURIVIT:

confezione: 006387132;

descrizione: «gocce orali, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

confezione: 006387157;

descrizione: 40 confetti.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06552

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Atorvastatina Zentiva».

Con la determinazione n. aRM - 189/2016 - 8043 del 4 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ZENTIVA ITALIA S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ATORVASTATINA ZENTIVA;

Confezione: 041162013;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162025;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162037;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162049;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162052;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162064;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162076;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162088;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162090;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162102;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162114;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162126;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162138;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162140;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162153;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162165;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162177;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162189;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162191;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162203;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162215;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162227;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162239;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162241;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162254;

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162266;

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162278;

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162280;

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162292;

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162304;

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162316;

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 041162328;

Descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06574

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 173/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 22 ottobre 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010248 del 20 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 173/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 22 ottobre 2015, e avente ad oggetto, con riferimento all'anno 2016, la fissazione dell'importo del contributo integrativo minimo, nonché il coefficiente di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione delle pensioni.

16A06521

Approvazione della delibera n. 260/15/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 18 novembre 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010351 del 22 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 260/15/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della cassa dei dottori commercialisti nella seduta del 18 novembre 2015, concernente l'adozione del tasso annuo di capitalizzazione per l'anno 2015 da riconoscere ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, nonché ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi ex art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006.

16A06522

Approvazione della delibera n. 21/2015 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 28 novembre 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010337 del 22 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 21/2015 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 28 novembre 2015, concernente l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A allegata al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, da applicare per il calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate con decorrenza 1° gennaio 2016.

16A06523

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini da "delle Venezie" a "Trevenezie" e del relativo disciplinare di produzione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Esaminata la documentata domanda presentata dall' Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro "Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti", intesa ad ottenere la modifica della Indicazione Geografica Tipica dei vini da "delle Venezie" a "Trevenezie" e del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento;

- è stata tenuta in data 30 agosto 2016 la riunione di pubblico accertamento, presso i locali della Fiera di Verona, viale del Lavoro, 8 - Verona, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;

- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 2 settembre 2016, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini da "delle Venezie" a "Trevenezie" e del relativo disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini da "delle Venezie" a "Trevenezie" e del relativo disciplinare di produzione.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQAI IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL NOME DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DA "DELLE VENEZIE" A "TREVENEZIE" E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

L'indicazione geografica tipica dei vini "delle Venezie", così come approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1995 (*G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1995) e il relativo disciplinare di produzione, come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e *IGP)*, sono modificati come segue:

A) il nome della IGT "delle Venezie" è modificato in "Trevenezie". Tale modifica è riportata in tutto l'articolato del disciplinare;

B) il disciplinare di produzione è modificato come segue:

1) All'articolo 2, comma 3, la frase "ad esclusione del vitigno Marzemino" è sostituita con la frase "ad esclusione dei vitigni Marzemino e Pinot grigio.".

2) All'articolo 2, dal comma 5 e successivi comma, nonché nel successivo articolato, è cancellata la tipologia di prodotto riferita alla specificazione di vitigno "Pinot grigio".

3) All'articolo 2, al termine del penultimo comma, la frase "alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria" è sostituita dal seguente disposto: "alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;

- il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.".

4) All'articolo 4, dopo il 2° comma, è inserito il seguente comma: "La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, della varietà Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non può essere superiore a tonnellate 19.".

5) All'articolo 7, dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente comma: "È vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica 'Trevenezie' il riferimento alla varietà Pinot grigio.".

6) All'articolo 8, nell'ambito della descrizione dei "Fattori umani e storici", al termine dell'ultimo comma è inserito il seguente periodo: "In tale occasione si decise di utilizzare tra i vari nomi sopra riportati (Tre Venezie, Le Venezie, delle Venezie) il termine 'Trevenezie'.".

16A06601

Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "delle Venezie".

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Esaminata la documentata domanda presentata dall'Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro "Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti", intesa ad ottenere la protezione della DOC dei vini "delle Venezie", nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento;

- è stata tenuta in data 30 agosto 2016 la riunione di pubblico accertamento, presso i locali della Fiera di Verona, viale del Lavoro, 8 - Verona, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;

- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 2 settembre 2016, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta del disciplinare di produzione della DOC dei vini "delle Venezie";

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "delle Venezie".

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQAI IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "DELLE VENEZIE"

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "delle Venezie" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- Pinot grigio, anche nella versione frizzante,
- Pinot grigio spumante (categorie V.S. e V.S.Q.)
- bianco.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata "delle Venezie" Pinot grigio, anche spumante e frizzante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

– Pinot grigio minimo 85%;

– possono concorrere le uve dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%; tuttavia, in deroga per un periodo di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono concorrere anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, ivi compreso il Sauvignon b., idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento e nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

2. Il vino a denominazione di origine controllata "delle Venezie" bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

– Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;

– possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento e nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine controllata "delle Venezie" comprende la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Nel caso della Pergola o Pergoletta Veronese è fatto obbligo della tradizionale potatura a secco e in verde che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila.

Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole a tetto piano (tendoni) o quelli a raggi (Bellussi). Tuttavia i vigneti, se piantati prima della data di entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione per un periodo transitorio massimo di 15 anni, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una carica massima di 50.000 mila gemme ad ettaro.

3. La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve con la presente denominazione. Le predette Amministrazioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "delle Venezie" devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

6. La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 14, commi 10 e 11 del d.lgs, n.61/2010:

- stabilire un limite massimo uva rivendicabile per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare;

- adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve di cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali.

La provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.

7. In caso di annata sfavorevole, anche in riferimento a singole zone geografiche, la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto fissano rese inferiori a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3, secondo le disposizioni adottate dalle predette Amministrazioni.

8. In annate particolarmente favorevoli la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono aumentare, anche per singola tipologia, fino ad un massimo del 20%, la resa massima ad ettaro, da destinare a riserva vendemmiale, fermo restando il limite massimo di cui al punto 5 secondo capoverso, oltre il quale non è consentito ulteriore supero.

L'utilizzo dei mosti e dei vini di cui al precedente comma è regolamentato secondo quanto previsto al successivo articolo 5, comma 5.

La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.

9. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Delle Venezie» spumante e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, dei vini di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nel territorio amministrativo della Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

3. È consentita nell'elaborazione della tipologia Pinot grigio l'aggiunta di mosti o vini della tipologia "Bianco", anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "delle Venezie", nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varietà complementari di cui all'art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi complessivamente tale percentuale.

4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine e non può essere designato con il riferimento al vitigno Pinot grigio. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uve eccedenti la resa di 18 tonn., di cui all'art. 4 comma 8, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al comma successivo.

La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvedono entro la successiva seconda campagna vendemmiale a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e vini di cui al comma precedente alla certificazione con la DOC "delle Venezie". In assenza di tali provvedimenti tutti in vini e mosti eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di essa non interessata dai provvedimenti precedenti, sono classificati come vino IGT bianco o vino generico.

6. Lo spumante "delle Venezie" Pinot grigio deve essere ottenuto esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Pinot grigio:

- colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta ramato o rosato;
- odore: fruttato, intenso, caratteristico, talvolta leggermente aromatico;
- sapore: fresco e armonico; da secco ad abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot grigio frizzante:

- colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta ramato o rosato;
- spuma: fine ed evanescente

- odore: fruttato, intenso, caratteristico, talvolta leggermente aromatico;
- sapore: fresco e armonico, dal secco all'abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot grigio - spumante:

- colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta ramato o rosato;
- spuma fine e persistente
- odore: fruttato, intenso, caratteristico, talvolta leggermente aromatico;
- sapore: fresco e armonico, nelle versioni da dosaggio zero a dry;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5.0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

bianco:

- colore: da giallo verdolino al giallo dorato;
- odore: fruttato, intenso, talvolta leggermente aromatico;
- sapore: secco, armonico, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "delle Venezie" è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

4. È altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3. E' tuttavia consentita la facoltà dell'uso della menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo.

5. Il nome del vitigno Pinot grigio può precedere il riferimento della denominazione di origine controllata "delle Venezie".

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini DOC delle Venezie devono essere immessi al consumo al consumo solo nelle bottiglie di vetro fino a 6 litri chiuse con tappo raso bocca ed a vite a vestizione lunga. E' consentito altresì l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 6 litri.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «delle Venezie» Pinot grigio spumante deve essere immesso al consumo solo nelle bottiglie di vetro fino a 18 litri.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia, con esclusione del tappo in plastica. Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 e' consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

Informazioni sulla zona geografica:

Fattori naturali

L'areale della denominazione di origine controllata "delle Venezie" situato nella parte dell'Italia nord orientale e interessa i territori amministrativi delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e della provincia autonoma di Trento.

Il territorio presenta una grande diversità di "terroir" che ha permesso la produzione di vini però con peculiarità che nel tempo, dal riconoscimento della IGT delle Venezie, hanno caratterizzato questo territorio per la produzione del Pinot grigio.

Il territorio, e in particolare gli areali dove si coltiva la vite, comprende suoli che presentano diverse giaciture: dalle zone collinare in forte pendenza a quelle pianeggianti, è protetto a nord dalla catena delle Alpi e dalle Dolomiti, mentre a sud confina con il mare Adriatico e con il fiume Po.

I singoli "terroir" che compongono il territorio del triveneto, possono essere considerati come le unità elementari interessate alla vitivinicoltura. La descrizione di un territorio viticolo ampio come quello del Triveneto è possibili in relazione alle macro aree affini per il livello dei prodotti ottenuti e conseguentemente per i modelli produttivi che si sono sviluppati in ciascuna delle macro aree.

Considerata le specificità degli ambienti che compongono gli areali dedicati alla coltivazione della vite e delle specializzazioni viticole Per tale motivo si è deciso di adottare una scala di analisi più ampia, raggruppando i territori vitivinicoli, protetti dalla Denominazione d'Origine delle Venezie, secondo un criterio di prossimità e affinità pedo-climatica. In questo modo, la macroarea da sempre identificata con i termini "Trevenezie", "Triveneto" o "delle Venezie", viene rappresenta in una univoca unità di lettura. La macroarea delle Venezie non è dunque basata su un singolo elemento del terroir, ma su quelli più significativi, primi fra tutti la sua storia e la geologia con il materiale parentale da cui hanno preso origine i caratteri chimici e fisici del suolo. Nella macroarea si trovano così raggruppati sistemi di terre viticole caratterizzate da elementi comuni e da un comune timbro espressivo della produzione vinicola.

L'ampia pianura che termina sul mare Adriatico e sul fiume PO è stata formata dalle alluvioni dei corsi d'acqua alpini e prealpini, comprende vasti conoidi e superfici terrazzate, nonché la porzione tuttora attiva (alvei) degli stessi corsi. Include le superfici dei fondovalle dei principali fiumi alpini (Adige, Brenta, Piave, Tagliamento e Isonzo), nonché di alcuni importanti affluenti. Territori che si sono formati per la deposizione sia di materiale calcareo e grossolano, sia di ghiaie e sabbie. Sono terreni che hanno un'origine piuttosto recente, presentano profondità da media a molto elevata e il drenaggio è generalmente buono e il contenuto in scheletro è in generale sempre presente.

Il sistema collinare si estende dal Garda fino al Collio, presenta anche dei rilievi isolati tra i quali i più importanti ai fini della produzione viticola che sono i colli Berici e i Colli Euganei. Significativa è la presenza di suoli marnosi oppure calcarei o conglomerati, come pure la presenza di fenomeni carsici.

Le pianure da quella padano-veneta a quella friulano e alto friulana si è formata grazie agli apporti solidi dei principali fiumi alpini quali il Po, l'Adige, il Brenta, il Piave, il Tagliamento el'Isonzo. La caratteristica distintiva è la forte classazione dei sedimenti nelle prime parti mentre successivamente i suoli sono costituiti prevalentemente da ghiaie con matrice sabbiosa. Le superfici sono per la maggior parte di antica deposizione.

Il clima è caratterizzato da temperature medie annue da 10-12 a 13-14° C. I mesi più freddi sono dicembre e gennaio (temperature medie da 1 a 4° *C)* durante i quali le temperature possono scendono sotto lo zero (medie da -1 a -5°C) mentre quelli più caldi sono luglio e agosto con una temperatura media compresa tra 20 e 25° C. Nelle aree montane e nei fondovalle gli intervalli di temperatura si abbassano di uno o due gradi mentre le piovosità tendono ad aumentare. La piovosità media annua si aggira intorno ai 700-1300 millimetri, crescente da ovest verso est e approssimandosi ai rilievi prealpini – nell'area collinare trevigiana-alto friulana raggiunge anche i 1500-2000 millimetri. I mesi più piovosi sono generalmente maggio, ottobre e novembre durante i quali nelle aree prealpine e dell'alta friulana raggiungono anche 150 millimetri di pioggia. Nonostante l'elevata piovosità in vaste aree del comprensorio i suoli presentano una sufficiente capacità drenate. Generalmente grazie all'apporto pluviometrico e alla complessiva buona capacità d'acqua disponibile, i suoli in genere non presentano problemi di de?cit idrico.

Fattori storici e umani

I primi insediamenti viticoli nel nord-est risalgono almeno ai tempi del dominio etrusco, fra il VII e il V sec. A C. Si riscontrano importanti attività viticole nel periodo romano, come dimostra la fama di alcuni vini come i "retici" e l'"Acinatico", ricordati da Virgilio, Strabone Ul-

piano Domizio, o importanti ritrovamenti in Trentino le cui testimonianze attraversano diverse epoche (preistorica, romana, medioevale, etc.). Allo stesso modo tracce viticole molto antiche sono riscontrabili in Friuli, il cui nome deriva da Forum Julii, la città di Cividale dove Giulio Cesare organizzò foro e mercato, dando così il nome a tutta la zona. Prendendo a testimonianza di Plinio, ai confini est, verso Trieste, veniva prodotto il Pucinum al quale veniva attribuita la longevità di Livia Augusta e che i Greci lodavano moltissimo.

L'elemento unificante nella storia vitivinicola delle Venezie è stata la presenza della Repubblica di Venezia le cui attività si estendevano dalle terre d'Istria alla Vallagarina trentina. L'immagine del Leone infatti campeggia ancora sulle vecchie porte d'ingresso delle città "dominate dai commerci" dalla Serenissima o negli affreschi sui palazzi più importanti. Una cultura che ha pervaso la vita delle popolazioni delle Venezie attraverso una lingua che con grande senso di appartenenza li faceva sentire i protagonisti dell'arte, della cultura e della civiltà europea di allora.

I commercianti veneziani dalla metà del 1300 fino al 1700 circa, controllavano quasi tutto il mercato del vino di qualità dal Mediterraneo orientale fino alle ricche regioni del nord Atlantico. Questa fase storica segna per il vino l'inizio di un periodo di grandi cambiamenti sia nella localizzazione di vigneti che nella tipologia dei vini che vengono prodotti. La rivoluzione dei noli a partire dal 1300 cancella la viticoltura dalle zone più periferiche, dalle valli interne e dalle quote più elevate dove l'uva fatica a maturare. Quei vini non erano adatti ai lunghi viaggi. La viticoltura si trasferisce allora dove è possibile produrre vini alcolici e vicina ai luoghi di imbarco e di commercializzazione. L'offerta merceologica cambia profondamente: i vini non vengono più riconosciuti solamente per il loro colore (bianchi o vermigli) o dal nome del vitigno da cui sono prodotti (vernacce, ribolle, schiave…) ma per i luoghi da dove provengono. Ad una maggiore richiesta di qualità dei vini, molti dei quali destinati ai mercati d'Oltralpe, corrisponde da parte dei viticoltori una maggiore attenzione nelle epoche di vendemmia che vengono differenziate a seconda dei vitigni e delle località, anche attraverso l'affissione di bandi vendemmiali, nella preparazione dei contenitori di legno, nello sviluppo tecnologico dei torchi e nella conservazione e trasporto del vino che divengono due aspetti cruciali per la qualità del vino stesso.

L'attuale viticoltura trova il suo impulso grazie alle attività di importati centri di ricerca e formazione che tuttora sono il motore dell'innovazione del territorio: San Miche all'Adige (istituzione nata come scuola per la formazione dei viticoltori e frutticoltori delle area meridionale del Tirolo – allora parte dell'Impero Austro Ungarico) e Conegliano che è tutt'oggi il centro di riferimento nazionale per la viticoltura. Non va dimenticata l'importanza della scuola di Parenzo oggi parte della Croazia, che ha formato fino alla fine della secondo conflitto mondiale gli operatori agricoli dell'area del litorale (attività iniziata quando l'Istria era ancora parte dell'allora Impero Austro Ungarico). Oggi nell'area opera una delle principali strutture universitarie per la formazioni degli enologi: il consorzio universitario formato dagli atenei di Udine, Padova, Verona e Trento.

La ricerca e la formazione sono stati il volano che nel tempo in quest'area hanno favorito lo sviluppo di importanti imprese vinicole, tutt'oggi ancora tra le principali realtà a livello nazionale, e del secondo distretto spumantistico nazionale. A contribuire inoltre allo sviluppo del settore consentendo a tanti piccoli agricoltori di continuare nella coltivazione della vite adeguando progressivamente l'offerta varietale sono state le cantine sociali.

L'area si è identifica come il principale bacino nazionale per la coltivazione dei Pinot e dello Chardonnay, destinati soprattutto alla produzione di vini spumanti, ottenuti mediante il metodo della rifermentazione in bottiglia oppure in autoclave. Tra queste varietà nell'ultimo ventennio si è affermato il Pinot grigio, vitigno che ha trovato nelle aree viticole del nord-est le condizioni per affermarsi anche come vino tranquillo e alimentare un flusso di esportazione particolarmente importante che si identifica con il nome geografico delle Venezie.

L'indicazione geografica "delle Venezie", è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora "vini da tavola con indicazione geografica".

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato il disciplinare di produzione successivamente modificato ed adeguato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

Informazioni sul prodotto:

Il "delle Venezie" si presenta nelle tipologie Pinot grigio e bianco, sia nella versione tranquilla sia nelle versioni spumante e frizzante nel caso del Pinot grigio.

Contribuisco alla produzione dei predetti vini alcune varietà espressione della storia del territorio come la Garganega, i Verduzzo e il Tocai friulano, oltre ad alcuni vitigni internazionali lo Chardonnay, il Pinot bianco e il Muller Thurgau, che hanno trovato nel nord-est degli ambienti ideali per la loro coltivazione.

L'unione di queste varietà, alcune di antica coltivazione nella zona, consente di ottenere vini risultato del legame inscindibile fra vite ed ambiente; si ottengono così vini con spiccate note tipiche delle varietà che li compongono.

Il Pinot Grigio, vitigno di qualità, che trova nei climi temperati l'ambiente dove meglio esprime le peculiarità della varietà, predilige terreni leggeri che sgrondano, ambienti ventilati e sbalzi termici tra giorno e notte che ne esaltano i profumi. Al naso emergono aromi di fiori bianchi e sentori di pera, mela verde e frutta tropicale, ha buona struttura e piacevole freschezza.

Il "delle Venezie" Pinot grigio è elaborato anche in versione spumante. Si caratterizza per un profumo leggermente aromatico, con sentori fruttati e floreali, di frutta bianca e fiori di campo. Al colore si presenta dal giallo paglierino chiaro a tonalità che in base alle modalità di fermentazione presentano talvolta riflessi dal ramato al rosato.

Al gusto è fruttato, intenso, caratteristico, talvolta leggermente aromatico, importante è l'equilibrio acidulo; viene prodotto nelle versioni da dosaggio zero a Dry.

Legame causale:

Il clima fresco e ventilato effetto della catena alpina, permette di concentrare e mantenere nelle uve un elevato contenuto di acidità che si riscontra e caratterizza i vini bianchi sia nella versione tranquilla sia negli spumanti e frizzanti.

La sufficiente disponibilità idrica risultato di una piovosità distribuita anche nei periodi estivi unitamente a terreni normalmente ben drenanti, garantisce un apporto limitato ma costante di acqua e permette una maturazione regolare dei grappoli; importante è la professionalità dei viticoltori nel assicurare una adeguata gestione del vigneto, della parete fogliare e soprattutto della difesa sanitaria considerata la sensibilità del grappolo del Pinot grigio.

Infine le marcate escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli, permettono di esaltare e mantenere il corredo aromatico dell'uva; tali profumi, uniti al quadro acidico, permettono di ottenere vini spumanti freschi e armonici.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale:

Via Piave, 24

00187 Roma

Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080

info@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato in *G.U.* n. 150 del 29 giugno 2012.

ALLEGATO *1*

A. Varietà di vite idonee alla coltivazione nella provincia autonoma di Trento

Chardonnay B
Goldtraminer B
Manzoni bianco B
Kerner B
Moscato giallo B
Lagarino B
Müller Thurgau B
Nosiola B
Maor B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Paolina B
Riesling renano B
Riesling italico B
Sauvignon B
Sylvaner verde B
Trebbiano toscano B
Veltliner B
Verdealbara B

B. Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regioni Friuli-Venezia Giulia

Provincia di Gorizia
Malvasia Istriana B
Tocai Friulano B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Glera B
Ribolla gialla B
Riesling renano B
Riesling italico B
Sauvignon B
Verduzzo friulano B
Chardonnay B
Incrocio Manzoni 6.0.13 B
Moscato giallo B
Muller Thurgau B
Malvasia di Candia Aromatica B
Palava B
Viogner B
Sylvaner Verde B
Picolit B
Vitouska B

Provincia di Pordenone
Malvasia Istriana B
Tocai Friulano B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Glera B
Ribolla gialla B
Riesling renano B
Riesling italico B
Sauvignon B
Verduzzo friulano B
Chardonnay B
Incrocio Manzoni 6.0.13 B
Moscato giallo B
Muller Thurgau B
Malvasia di Candia Aromatica B
Palava B
Viogner B
Picolit B
Verdiso B
Verduzzo trevigiano B

Provincia di Trieste
Malvasia Istriana B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Glera B
Sauvignon B
Chardonnay B
Moscato giallo B
Malvasia di Candia Aromatica B
Palava B
Viogner B
Garganega B
Malvasia lunga B
Semillon B
Vitouska B

Provincia di Udine
Malvasia Istriana B
Tocai Friulano B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Glera B
Ribolla gialla B
Riesling renano B
Riesling italico B
Sauvignon B
Verduzzo friulano B
Chardonnay B
Incrocio Manzoni 6.0.13 B
Moscato giallo B
Muller Thurgau B
Malvasia di Candia Aromatica B
Palava B
Viogner B
Sylvaner verde B
Picolit B

C. varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Veneto

Provincia di Belluno
Bianchetta trevigiana B
Chardonnay B
Malvasia istriana B
Manzoni bianco B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Glera B
Glera lunga B
Riesling renano B
Sylvaner verde B
Tocai friulano B
Moscato bianco B
Muller Thurgau B
Kerner B

Provincia di Padova
Chardonnay B
Garganega B
Grapariol B
Malvasia istriana B

Manzoni bianco B
Moscato bianco B
Moscato giallo B
Pinella B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Glera B
Glera lunga B
Riesling renano B
Riesling italico B
Sauvignon B
Tocai friulano B
Incrocio Bianco Fedit 51 CSG B
Marzemina bianca B
Trebbiano toscano B
Provincia di Rovigo
Chardonnay B
Grapariol B
Riesling italic B
Tocai friulano B
Trebbiano toscano B
Malvasia bianca di Candia B
Manzoni bianco B
Moscato bianco B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Provincia di Treviso
Bianchetta trevigiana B
Boschera B
Chardonnay B
Glera B
Glera lunga B
Grapariol B
Malvasia istriana B
Manzoni bianco B
Muller thurgau B
Perera B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Riesling renano B
Riesling italico B
Sauvignon B
Tocai friulano B
Verdiso B
Verduzzo friulano B
Verduzzo trevigiano B
Incrocio Manzoni 2-3 B
Marzemina bianca B
Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13. 0. 25) B
Moscato bianco B
Provincia di Venezia
Chardonnay B
Glera B
Glera lunga B
Grapariol B
Malvasia istriana B
Manzoni bianco B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Riesling renano B
Riesling italico B
Sauvignon B
Tocai friulano B
Verduzzo friulano B
Dorona B
Marzemina bianca B
Moscato bianco B
Muller thurgau B
Verduzzo trevigiano B
Provincia di Verona
Chardonnay B
Cortese B
Durella B
Garganega B
Grapariol B
Manzoni bianco B
Moscato giallo B
Muller thurgau B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Riesling renano B
Riesling italico B
Sylvaner verde B
Tocai friulano B
Trebbiano di soave B
Bianchetta trevigiana B
Malvasia bianca lunga B
Malvasia istriana B
Moscato bianco B
Nosiola B
Trebbiano toscano B
Provincia di Vicenza
Chardonnay B
Durella B
Garganega B
Grapariol B
Malvasia istriana B
Manzoni bianco B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Glera B
Glera lunga B
Pedevenda B
Riesling renano B
Riesling italico B
Sauvignon B
Tocai friulano B
Trebbiano di Soave B
Vespaiola B
Incrocio Bianco. Fedit 51 CSG B
Marzemina bianca B
Moscato giallo B
Trebbiano toscano B

16A06602

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio della consultazione pubblica nell'ambito della procedura di VAS sui « Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2013, 2014, 2015».

Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di autorità procedente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

Premesso che:

la società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito Terna), con sede legale in Viale Egidio Galbani n. 70, 00156 Roma, in qualità di proponente, predispone annualmente il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (di seguito *PdS)*, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, relativo alla concessione a Terna delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, modificato ed aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010;

il PdS contiene gli interventi sulla rete elettrica di trasmissione nazionale in programma, finalizzati a garantire la sicurezza, l'affidabilità e la copertura del fabbisogno elettrico nazionale;

il provvedimento di approvazione del suddetto Piano può essere adottato, dallo scrivente Ministero, soltanto previo svolgimento della valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano stesso;

Terna, con note prot. TE/P20130000574 del 30 gennaio 2013, prot. TE/P20140000544 del 31 gennaio 2014 e prot. TE/P20150000473 del 30 gennaio 2015, ha trasmesso a questo Ministero i PdS relativi rispettivamente agli anni 2013, 2014 e 2015;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente, con nota prot. DVA-2015-0013774 del 22 maggio 2015, in considerazione della lunga tempistica della procedura di VAS del PdS 2012, che ha comportato che i successivi PdS siano rimasti in sospeso in attesa della conclusione dell'*iter* valutativo del predetto, ha proposto di effettuare una procedura di VAS comprensiva di tutte le tre annualità in sospeso (2013-2014-2015);

questo Ministero, con nota prot. 0016104 del 15 luglio 2015, ha espresso parere favorevole alla proposta di cui al punto precedente, purché i passaggi procedurali e segnatamente i pareri motivati, siano riconducibili ai singoli piani;

la procedura di VAS dei PdS 2013-2014-2015 è stata avviata in data 10 dicembre 2015 (nota prot. TE/P2015-0006312), ad opera del proponente, con la trasmissione del Rapporto Preliminare relativo ai medesimi Piani all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la società Terna, con nota prot. TE/P2016-0002823 del 18 maggio 2016, ha trasmesso all'autorità competente la Relazione integrativa al Rapporto preliminare di cui al punto precedente, volta a fornire ulteriori elementi in merito al monitoraggio VAS sui PdS, come richiesto nella riunione del 14 aprile 2016;

l'autorità competente, con messaggio di posta elettronica certificata del 10 giugno 2016, ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale la Relazione integrativa al Rapporto Preliminare dei PdS 2013-2014-2015, indicando un ulteriore periodo di consultazione di 30 giorni a partire dalla data di invio del messaggio stesso;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso, con nota prot. DVA-2016-0021175 del 22 agosto 2016, il parere n. 2139 del 2 agosto 2016 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS relativo alla consultazione sul Rapporto preliminare 2013-2014-2015 e sulla successiva Relazione integrativa del medesimo Rapporto preliminare;

la società Terna, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso trasmette, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - Sezione VAS, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio, e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, la proposta dei «Piani di sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione nazionale 2013-2014-2015» comprendente il Rapporto ambientale e una Sintesi non tecnica dello stesso,

Comunica che:

ai fini dell'avvio della «consultazione» prevista dagli articoli 13, comma 5, e 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

copia dei Piani di Sviluppo 2013-2014-2015, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica è trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'autorità competente.

La stessa documentazione è depositata per la pubblica consultazione presso:

autorità competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma;

autorità procedente: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, Via Molise n. 2 - 00187 Roma;

i seguenti uffici regionali:

Regione Abruzzo - Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali. Servizio valutazione ambientale - Via Salaria Antica Est n. 27F - 67100 L'Aquila;

Regione Basilicata - Dipartimento ambiente ed energia - Via Vincenzo Verrastro n. 5 - 85100 Potenza;

Regione Calabria - Dipartimento politiche dell'ambiente - Cittadella Regionale Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro;

Regione Campania - Dipartimento per la salute e le risorse naturali. Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema. Unità operativa dirigenziale valutazioni ambientali - Via A. De Gasperi n. 28 - 80133 Napoli;

Regione Emilia-Romagna - Direzione generale ambiente, difesa del suolo e della costa. Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale - viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna;

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia. Servizio valutazioni ambientali- Via Giulia n. 75/1 - 34126 Trieste;

Regione Lazio - Direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità. Area autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica - Via del Giorgione n. 129 - 00147 Roma;

Regione Liguria - Dipartimento territorio - Ufficio valutazione di impatto ambientale - Via D'Annunzio n. 111 - 16121 Genova;

Regione Lombardia - Direzione generale territorio urbanistica e difesa del suolo - Unità organizzativa strumenti per il governo del territorio - Struttura fondamenti, strategie per il governo del territorio e VAS - Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano;

Regione Marche - Servizio infrastrutture, trasporti ed energia. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali - Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona;

Regione Molise - Autorità ambientale regionale - Via Nazario Sauro n. 5 - 86100 Campobasso;

Regione Piemonte - Direzione ambiente, governo e tutela del territorio. Settore valutazioni ambientali e procedure integrate - C.so Bolzano n. 44 - 10121 Torino;

Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio. Sezione autorizzazioni ambientali - Via delle Magnolie n. 6/8 - Zona Ind. 70026 Modugno (Bari);

Regione Sardegna - Direzione generale della difesa dell'ambiente. Servizio valutazioni ambientali - Via Roma n. 80 - 09123 Cagliari;

Regione Siciliana - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento ambiente - Valutazioni ambientali - Via Ugo La Malfa n. 169 - 90146 Palermo;

Regione Toscana - Direzione ambiente ed energia - Settore VIA, VAS - Piazza dell'Unità Italiana n. 1 - 50123 Firenze;

Regione Umbria - Direzione regionale agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo. Servizio valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale - Piazza Partigiani n. 1 - 06121 Perugia;

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato territorio e ambiente. Dipartimento territorio e ambiente - Valutazione ambientale e tutela qualità ambientali - località Grand Chemin, n. 34 - 11020 Saint-Christophe (AO);

Regione del Veneto - Dipartimento territorio. Sezione coordinamento commissioni VAS, VINCA, NUV - Via Cesco Baseggio n. 5 - 30174 Mestre;

Provincia Autonoma Bolzano - Dipartimento sviluppo del territorio, ambiente ed energia. Servizio valutazione di impatto ambientale strategica (VAS) - Ufficio valutazione impatto ambientale - Via Amba Alagi n. 35 - 39100 Bolzano;

Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste - Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali - Via Mantova n. 16 - 38122 Trento;

i seguenti uffici di Presidenza delle province territorialmente interessate dai Piani:

Provincia di Asti - Piazza Vittorio Alfieri n. 33 - 14100 Asti;

Provincia di Avellino - Piazza Libertà n. 1 (Palazzo Caracciolo) - 83100 Avellino;

Provincia di Bergamo - Via T. Tasso n. 8 - 24100 Bergamo;

Provincia di Brindisi - Via De Leo n. 3 - 72100 Brindisi;

Provincia di Cagliari - V.le Ciusa n. 21 - 09131 Cagliari;

Provincia di Caserta - Corso Trieste n. 133 - 81100 Caserta;

Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce n. 67 - 95030 Tremestieri Etneo (CT);

Provincia di Cuneo - Corso Nizza n. 21 - 12100 Cuneo;

Libero Consorzio Comunale di Enna - Piazza Garibaldi n. 2 - 94100 Enna;

Provincia di Forlì - Cesena - Piazza Giovan Battista Morgagni n. 9 - 47121 Forlì;

Provincia di Grosseto - Piazza Dante Alighieri n. 35 - 58100 Grosseto;

Provincia di Lecco - Piazza Lega Lombarda n. 4 - 23900 Lecco;

Provincia di Livorno - Piazza del Municipio n. 4 - 57100 Livorno;

Città Metropolitana di Messina - Palazzo dei Leoni - Corso Cavour n. 86 - 98122 Messina;

Città Metropolitana di Milano - Via Vivaio n. 1 - 20122 Milano;

Città Metropolitana di Palermo - Via Maqueda n. 100 - 90134 Palermo;

Provincia di Pavia - Piazza Italia n. 2 - 27100 Pavia;

Provincia di Pesaro e Urbino - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro;

Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna;

Provincia di Rimini - Corso d'Augusto n. 231 - 47921 Rimini;

Città Metropolitana di Roma Capitale - Via Quattro Novembre n. 119 A - 00187 Roma;

Provincia di Siena - Piazza Duomo n. 9, 53100 Siena;

Provincia di Sondrio - Corso XXV Aprile n. 22 - 23100 Sondrio;

Provincia di Teramo - Via G. Milli n. 2 - 64100 Teramo;

Città Metropolitana di Torino - Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino;

Provincia di Udine - Palazzo Antonini-Belgrado - Piazza Patriarcato n. 3 - 33100 Udine;

Provincia di Varese - Piazza Libertà n. 1 - 21100 Varese;

Provincia di Vercelli - Via San Cristoforo n. 7 - 13100 Vercelli;

Provincia di Verona - Via S. Maria Antica n. 1 - 37121 Verona;

Provincia di Vicenza - Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza;

Provincia di Viterbo - Via Saffi, 49 - 01100 Viterbo.

La documentazione depositata è, inoltre, pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.va.minambiente.it, sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo www.beniculturali.it, sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it, nonché sul sito web di Terna www.terna.it.

Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può prendere visione di tale documentazione e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi a:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it;

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio, mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it;

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - Sezione VAS, ctva@pec.minambiente.it;

Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, dgmereen.div04@pec.mise.gov.it;

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., Direzione affari istituzionali e autorizzazioni, svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

16A06567

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-208) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.